PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 393 **del** 17 DIC. 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO DI GOVERNANCE DELLA FELUCA S.P.A.

L'anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di dicembre nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	NO
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	SI
4.	Assessore Dott.	Pietro	**PETRELLA**	NO
5.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	SI
6.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	SI
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott.	Gaetano	**DUCA**	NO
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	**DI BARTOLO**	SI
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott.	Daniela	**BRUNO**	SI
12.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	NO
13.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	NO
14.	Assessore Sig.	Pio	**AMADEO**	SI
15.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	NO
16.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	SI

Assume la Presidenza *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

Partecipa il Segretario Generale *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI E N. 1 VOTO CONTRARIO (ASS. VENTIMIGLIA) SU N. 9 COMPONENTI PRESENTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento 2°UD- UO Partecipazioni Azionarie
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott. A. Calabrò

Oggetto: Approvazione Piano Strategico di Governance della Feluca S.p.A.

PROPOSTA

PREMESSO che, ai sensi della Legge n.244/07, art.3, comma 27, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
CHE, invece, è ammessa l'assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale;
CHE la Provincia Regionale di Messina detiene una partecipazione azionaria pari al 20% della Feluca S.p.A;
VISTO Il Piano Strategico di Governance- Feluca S.p.A , predisposto dal prof. Avv. Dario Latella;
VALUTATA la possibilità di costituire una New Co per lo svolgimento di servizi telematici ed informatici che funga da supporto all'Ente sopratutto per il coordinamento, l'omogeneizzazzione e l'innovazione dei sistemi informatici installati presso la Provincia Regionale di Messina, presso il Comune di Messina, nonché presso altri Enti pubblici che dovessero chiedere ausilio alla Provincia; a tal fine avviando d'intesa con il Comune di Messina un progetto unitario di realizzazione dei servizi in parola, ricorrendo alle forme organizzative e di esternalizzazione consentite dalla legge e, in particolare, alla costituzione di un'apposita New Co, nella forma della società a partecipazione totalitaria pubblica (in house providing), che svolga la propria attività nell'interesse istituzionale degli Enti soci;
CONSIDERATO che, in quest'ottica (ottimizzazione miglioramento e innovazione dei servizi informatici e telematici)e su proposta del Sig. Presidente della Provincia Regionale di Messina, la Giunta Provinciale ravvisa la necessità di aderire alla costituzione della New Co di cui sopra si è detto;
CONSIDERATO altresì che, sempre nell'ottica sopracitata, gli obiettivi da conseguire possono così riassumersi:

1. Programmare una gestione manageriale, economica ed efficiente dei servizi istituzionali informatici e telematici da rendersi a servizio del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina, nonché di altri Enti pubblici che dovessero chiedere ausilio alla Provincia,riconoscendo al primo il ruolo di Ente coordinatore del progetto complessivo, in quanto già destinatario di servizi analoghi già organizzati ed esternalizzati presso la Società Feluca S.p.A, nonché programmando una profonda innovazione e decisivo ampliamento dei servizi attualmente disponibili presso gli Enti coinvolti;
2. salvaguardare,ove possibile, le professionalità e gli assets già disponibili presso la società Feluca S.p.A;
3. a tal fine, curarsi di comporre eventuali questioni economiche pendenti con gli organi della liquidazione Feluca s.p.a.e della Curatela del Fallimento Intermedia(socia della Feluca s.p.a) interagendo formalmente con essi nel perseguimento di risultati economicamente apprezzabili per la Provincia Regionale di Messina.

VISTO che il sopracitato progetto unitario di esternalizzazione dei servizi informatici è stato dettagliatamente illustrato nel Piano strategico di Governance affidato al prof. Avv. Dario Latella e

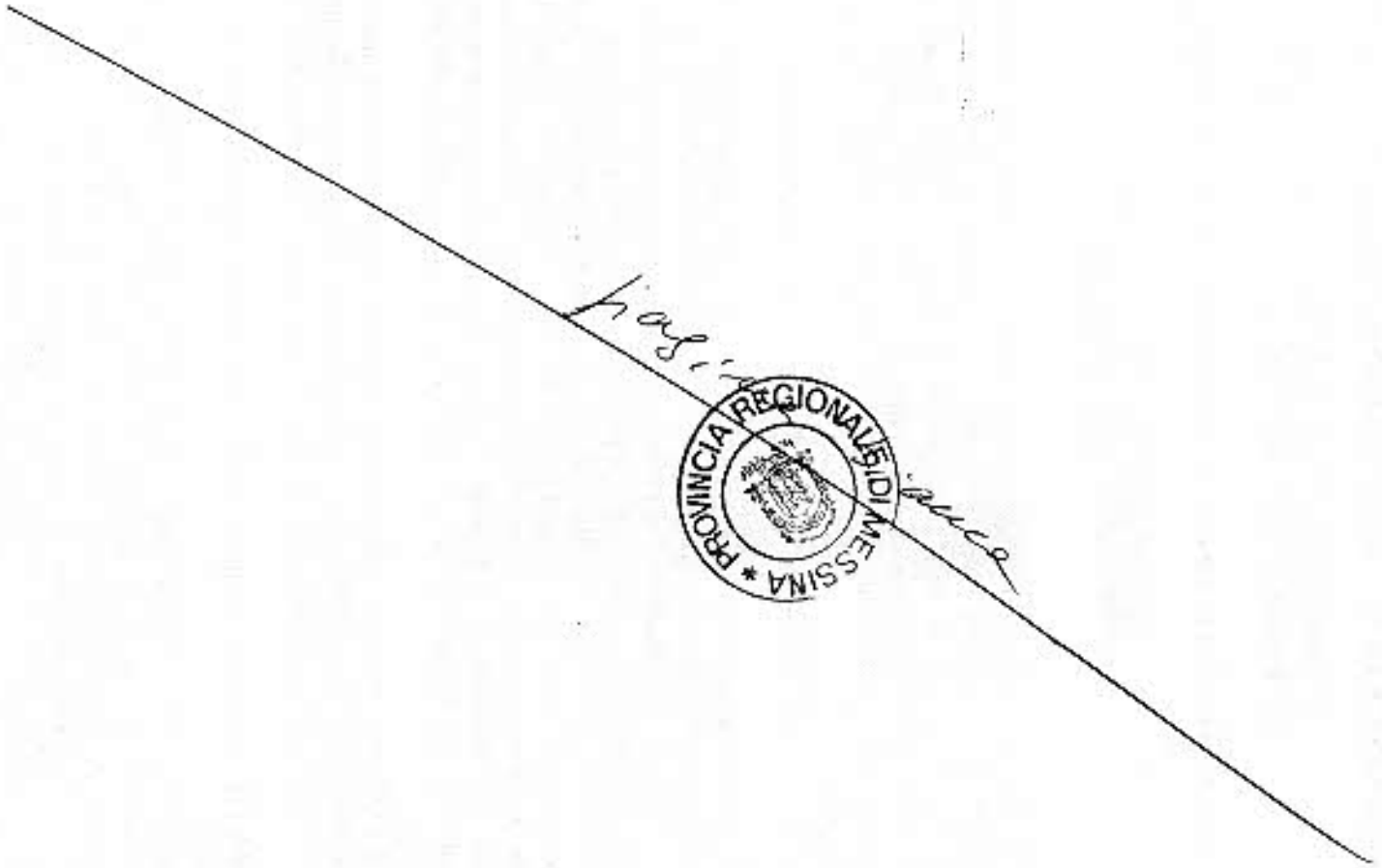
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

da questi trasmesso con nota del 09.11.2010, che la Giunta Provinciale condivide, e approva,disponendo che formi parte integrante ed essenziale della presente delibera;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è opportuno, in questa fase, ad avviso dell'Amministrazione proponente, prevedere la disponibilità della somma di €. 400.000,00;

CHE al fine di avviare il progetto di cui trattasi, su proposta del Sig. Presidente della Provincia Regionale, viene ravvisata l'opportunità di attribuire la disponibilità di €. 200.000,00(duecentomila) in favore del Comune di Messina, affinché esso provveda quale Ente coordinatore del progetto medesimo, finalizzato alla realizzazione della NewCo istituzionale ,alle primarie e più impellenti incombenze burocratiche , con onere di descriverle e dettagliarle prima che gli venga effettuata qualsiasi erogazione finanziaria;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 che approva il T.U. della legge sull'ordinamento degli EE.LL ;

VISTO il D.lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti le competenze gestionali, tecniche, amministrative e finanziarie;

VISTE le LL.RR. n.48/91 E 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

VISTO l'art.2 della L.R. n.23 del 07.09.1998 concernente la modernizzazione ed il recepimento nella Regione Siciliana della Legge 127/97;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI

DI APPROVARE il Piano Strategico di Governance predisposto dal prof. Avv. Dario Latella, che forma parte integrante ed essenziale della presente delibera;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Provincia Regionale al compimento di tutti i preliminari atti necessari e/o opportuni per la realizzazione del progetto New Co menzionato in narrativa,destinando la somma di €. 200.000,00, da imputarsi in conto progetto, a favore del Comune di Messina, affinché esso provveda, quale Ente coordinatore dello stesso progetto ,alle primarie e più impellenti incombenze burocratiche,descrivendole e dettagliandole prima che gli venga effettuata qualsiasi erogazione finanziaria ,con la precisazione che la predetta somma di euro duecentomila ,una volta erogata,sarà restituita alla Provincia Regionale di Messina –oltre interessi di legge-qualora,entro sei mesi dalla data della sua erogazione,il progetto finalizzato alla realizzazione della NewCo istituzionale non dovesse essere concretamente avviato;

FRONTEGGIARE la spesa complessiva di €. 400.000,00 come segue:

quanto ad €.200.000,00 saranno, al momento opportuno, prelevate dall'impegno assunto al cap. 7398 Bilancio.2010, giusta D.D. n.9 del 16.11.2010; quanto ad altri €. 200.000,00, sempre al momento opportuno, dall'impegno sul cod. 1010303 cap.1091 bilancio 2010;

RISERVARE al Consiglio Provinciale le decisioni di sua esclusiva competenza;

SUBORDINARE l'efficacia del presente Atto alla Deliberazione del Consiglio Provinciale relativa alla costituzione della nuova società.

pagina 5

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA *

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Piano Strategico
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Il, _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Il Funzionario
Dott.ssa Lisetta Rao

Il, 17-12-2010

Il, _____

Il Dirigente

Il Presidente o l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30, si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 17-12-010

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 17-12-010

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 17-12-010

IL RAGIONIERE GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 393 del 17-12-2010

Responsabile: I DIP. II U.D - Affari legali, risorse um

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO SOCIETA' FELUCA	DELIBERA DI GIUNTA 393 del 17-12-2010

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **7398** Art. **0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(2010208) PARTECIPAZIONI AZIONARIE**
Denominato **PARTECIPAZIONI AZIONARIE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		700.000,00	700.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2010	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	700.000,00	700.000,00
B	Impegni di spesa al 17-12-2010	-	74.000,00	74.000,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2010	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	626.000,00	626.000,00
D	Impegno **2871/2010** del presente atto	-	626.000,00	626.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 17-12-2010 **(C - D - D1)**	=	0,00	0,00

Importo impegno **2871/2010** al 17-12-2010		626.000,00
Sub-impegni già assunti al 17-12-2010	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	200.000,00
Disponibilità residua	=	204.022,82

Fornitore: **AMM.NE COMUNALE MESSINA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Dirigente 2^ Dip. 1^ U.D.)
Dr. Antonino Calabrò

MESSINA, li 21-12-2010

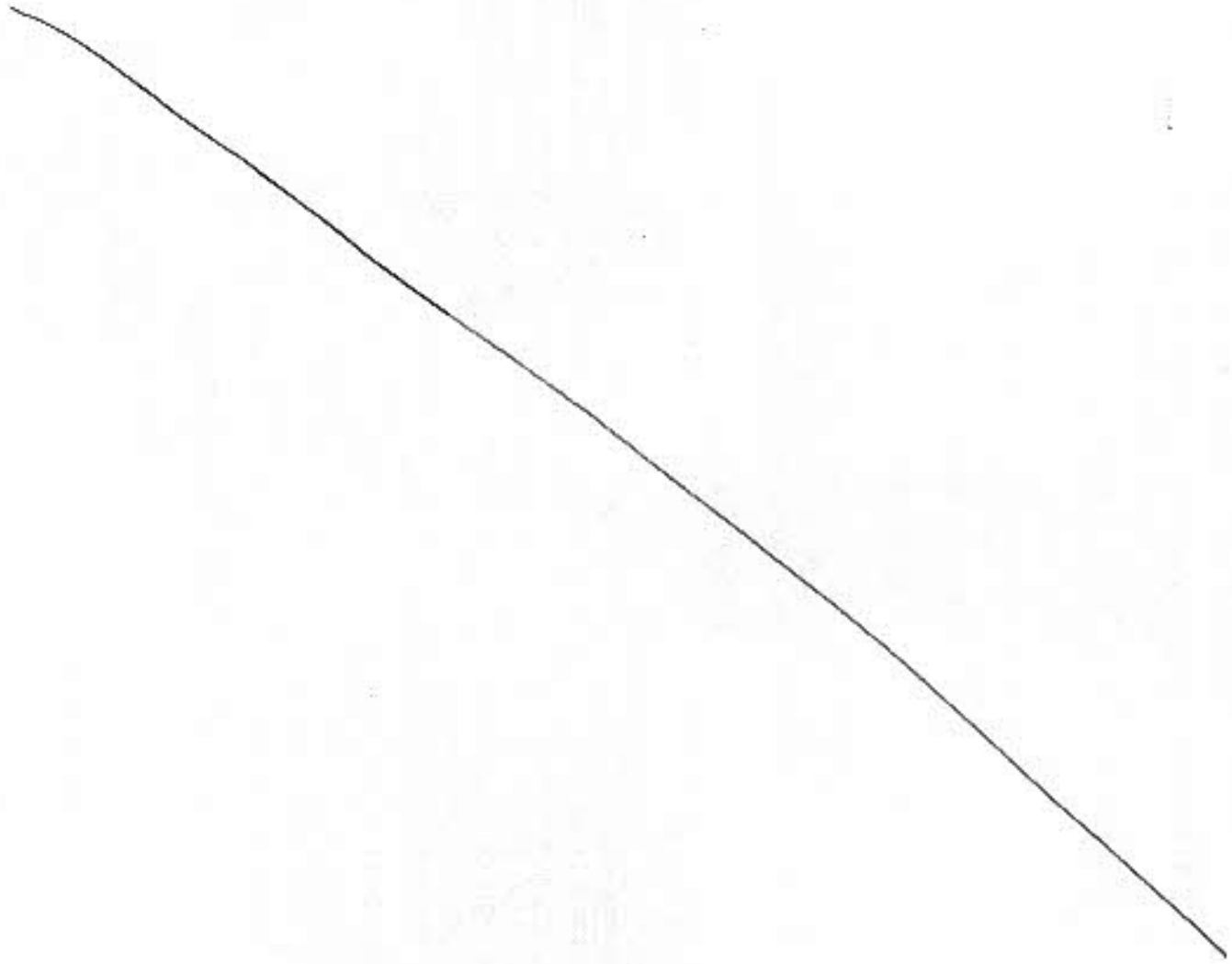

INCIA REGIONAL

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 393 del 17-12-2010

Responsabile: III DIP. III U.D. - Innovazione e sistemi

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO SOCIETA' FELUCA	DELIBERA DI GIUNTA 393 del 17-12-2010 Immediatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1091** Art. **0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(1010303) PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **SPESE PER SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI FORNITI DA SOCIETA' PARTECIPATE E COL**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		300.000,00	950.168,14
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2010	+	-100.000,00	-188.000,00
A	Stanziamento Assestato	=	200.000,00	762.168,14
B	Impegni di spesa al 17-12-2010	-		308.496,68
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2010	-		
C	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	200.000,00	453.671,46
D	Impegno **3169/2010** del presente atto	-	200.000,00	200.000,00
E	Disponibilita' residua al 17-12-2010 **(C – D)**	=		253.671,46

Fornitore: **AMM.NE COMUNALE MESSINA**

Visto di regolarita' contabile attestastante la copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Dirigente II^Dip. I^U.D.
Dr. Antonino Calabro')

MESSINA, li 17-12-2010

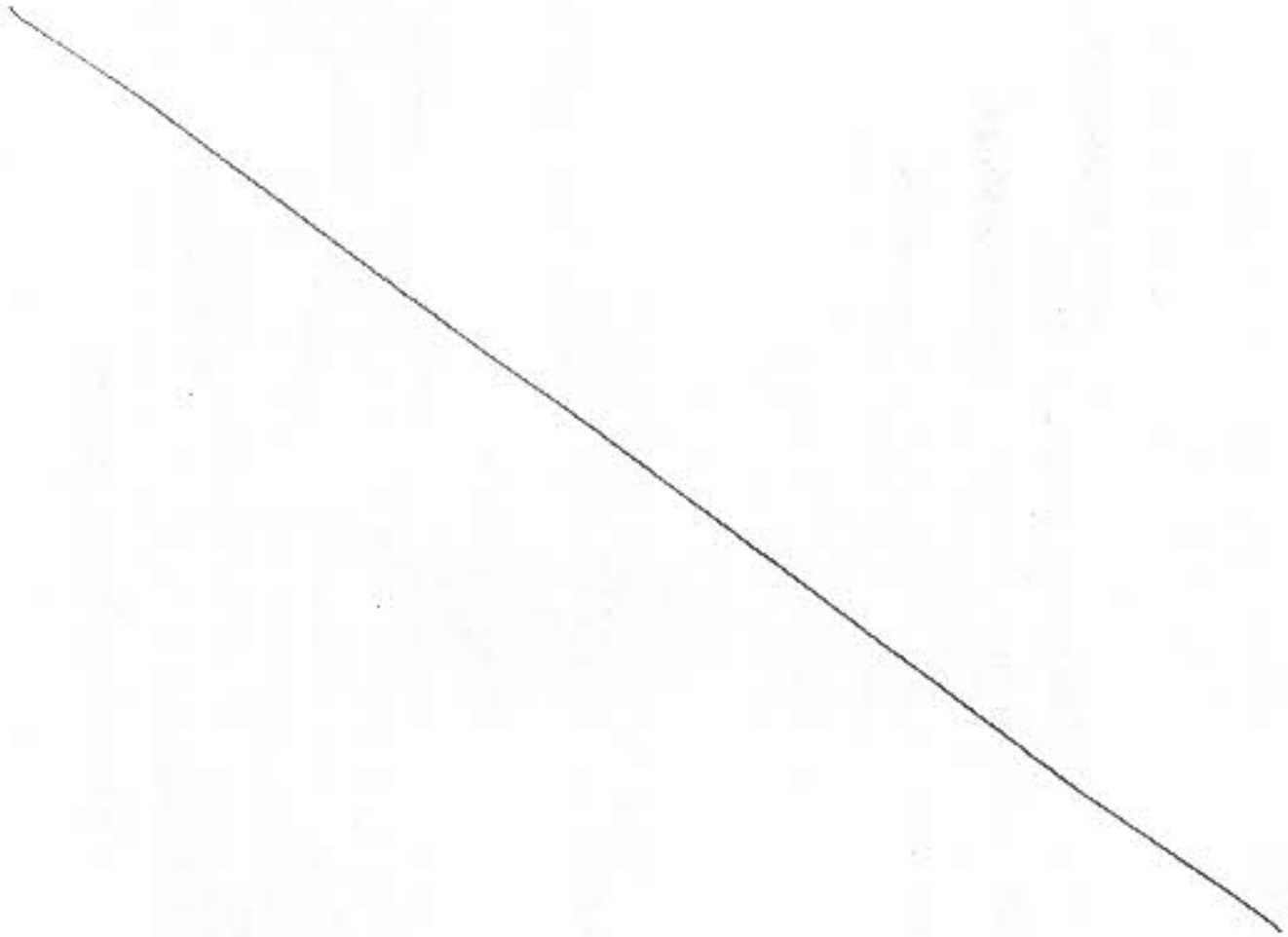

PROF. AVV. FABRIZIO GUERRERA
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Messina
PROF. AVV. DARIO LATELLA
Associato di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Messina
AVV. SARO ROBERTI

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
16/11/2010
Protocollo n°0039390/10

PRES.

Messina, 9 novembre 2010

15 NOV 2010

Ill.mi Sig.ri

SINDACO DEL COMUNE DI MESSINA

On. Dott. Giuseppe Buzzanca

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

On. Avv. Giovanni Ricevuto

e.p.c. Assessore alle Politiche finanziarie (Comune ME), Dott. Orazio Miloro

Assessore alle Politiche del Lavoro (Comune ME), Dott. Carmelo Capone

Assessore all'E-government (Comune ME), Dott. Carmelo Santalco

Assessore al Bilancio (Provincia ME), Dott. Antonino Terranova

Assessore alle Società partecipate e collegate, Dott. Michele Bisignano

Assessore Assessore alle Politiche del Lavoro (Provincia ME), Dott. Renato Fichera

Assessore all'E-government (Provincia ME), Dott. Rosario Catalfamo

Liquidatore Feluca s.p.a., Dott. Domenico Santamaura

Curatore Fallimento Intermedia soc. coo.p a r.l., Avv. Francesco Munafò

Loro sedi

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA PRESIDENZA
17/11/2010
Protocollo n°0008842/10/GAB

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: *Piano strategico di Governance - Feluca s.p.a.*

Illustrissimi Signori,

in esecuzione dell'incarico ricevuto (deliberazione G.Mun. n. 753 del 1° settembre 2010; e deliberazione G.Pro. n. 281 del 14 luglio 2010), rassegno in via stragiudiziale le prime conclusioni inerenti sia alla riorganizzazione dei servizi informatici prestati dalla società Feluca

VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA G. VENEZIAN 23 - 98122 MESSINA - TEL./FAX +39 090 6409536
PARTITA IVA 02904630833

s.p.a. nell'interesse dell'Amministrazione Comunale e di quella Provinciale, che alla rideterminazione dei connessi assetti societari (c.d. *Piano di Governance*).

Le presenti osservazioni pongono altresì le basi per la redigenda istanza da presentare al Sig. G.D. al Fallimento Intermedia soc. coop. a r.l. (Dott. L. Fazzi), onde richiedere la fissazione di una riunione finalizzata alla manifestazione formale della volontà degli Enti pubblici soci di minoranza, del Socio privato maggioritario Intermedia (*rectius*, dell'Ufficio fallimentare che ne gestisce la procedura) e dell'Organo di liquidazione della Feluca s.p.a.

Rimanendo a Loro disposizione, invio rispettosi ossequi.

(prof. avv. Dario Latella)

Allegati:

1) Piano Strategico di Governance Feluca s.p.a.

2) Atti amministrativi Giunta Comunale e Provinciale

3) Statuto NewCo

4) Modello di Governance

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

PIANO STRATEGICO DI *GOVERNANCE* - FELUCA S.P.A.

- I -

PREMESSA

Nel corso dell'incontro organizzato dal Sig. Sindaco del Comune di Messina e dal Sig. Presidente della Provincia Regionale di Messina in data **19 luglio 2010**, alla presenza delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei diritti dei lavoratori e degli esponenti degli Organi elettivi degli Enti interessati, sono stati fissati dai rispettivi vertici i seguenti **obiettivi essenziali**:

1) programmare una **gestione manageriale**, economica ed efficiente dei servizi telematici istituzionali a servizio del Comune e della Provincia di Messina;

2) **salvaguardare le professionalità** oggi presenti dentro la Feluca s.p.a.;

3) **comporre le questioni economiche** pendenti con gli organi della liquidazione Feluca s.p.a. e della Curatela del Fallimento Intermedia soc. coop. a r.l., interagendo con essi.

Nel corso dell'incontro tecnico, sono state illustrate le linee guida del Piano strategico di Governance, che tiene conto delle norme imperative contenute nel c.d. "Decreto Anticrisi" (D.L. n. 78/2010), come ribadite nella successiva Legge di conversione (L. n. 122/2010), ed esattamente:

a) costituzione di una *NewCo* a partecipazione totalitaria pubblica di Comune e Provincia, che venga consegnata ad una gestione manageriale, economica ed efficiente, svolgendo attività strumentale alle esigenze istituzionali dei soci pubblici;

b) **acquisizione dell'organizzazione aziendale** di Feluca s.p.a. da parte della *NewCo* ed intervento sulle condizioni contrattuali presenti nel vigente contratto di servizio, onde consentire l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni rese agli Uffici comunali e provinciali;

c) **negoziazione e composizione** delle pendenze economiche intercorrenti con la procedura liquidatoria di Feluca s.p.a. e con la procedura fallimentare di Intermedia, fin dall'assemblea

convocata per il 19 ed il 20 luglio c.a.

In quella stessa sede, è stata fissata la data del **30 settembre 2010**, quale scadenza entro la quale ottenere, da parte del Liquidatore di Feluca s.p.a., un aggiornamento del piano di risanamento e della situazione patrimoniale di Feluca s.p.a. (portanti la data del 11.11.2009).

Sul punto, si osserva:

a) che la Provincia Regionale ha indirizzato all'Organo di liquidazione della Feluca s.p.a. una richiesta espressa avente ad oggetto la predisposizione del predetto aggiornamento (prot. 0007470/10/GAB del 27.09.2010);

b) che il sottoscritto ha ricevuto p.c. due missive inviate dal medesimo Organo di liquidazione (del 3.08.2010 e del 19.10.2010) aventi ad oggetto alcune valutazioni critiche sull'andamento complessivo dei rapporti fra la Feluca s.p.a. ed i suoi Soci pubblici (Comune di Messina, quanto al 29%, e Provincia Regionale di Messina, quanto al 20%);

c) che, allo stato degli atti, non risulta essere pervenuto il richiesto aggiornamento del piano di risanamento, né il riscontro alle valutazioni dell' Organo di liquidazione di Feluca s.p.a.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del **20 luglio 2010**, gli obiettivi sopra indicati hanno formato oggetto di apposita dichiarazione resa a verbale dagli Enti pubblici soci nelle persone dei delegati Ass. Dott. C. Capone (Comune di Messina) ed Ass. Dott. R. Fichera (Provincia Regionale di Messina).

Infine, durante l'incontro ufficiale organizzato il 19 luglio 2010, è stato il mese di **dicembre 2010** per la predisposizione ed approvazione del presente *Piano strategico di Governance.*

* * *

- II -

ESAME DELLA DISCIPLINA DI SETTORE E

SELEZIONE DELLE NORME DA APPLICARE ALLA FATTISPECIE CONCRETA.

II.1 - *IL DECRETO N. 78/2010 (CONV. IN L. N. 122/2010) ED IL DIVIETO DI RIPIANAMENTO PERDITE NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.*

Sia preventivamente osservato che la predisposizione del richiesto Piano di Governance nasce dalla sopravvenuta emanazione di norme di legge impeditive del percorso giuridico inizialmente avviato dall'Amministrazione Comunale e da quella Provinciale con riguardo alla "acquisizione" del capitale sociale di Feluca s.p.a.

In tal senso, risulta agli atti che il Comune e la Provincia Regionale di Messina avevano espresso l'intenzione di acquisire l'intero capitale della Feluca s.p.a. e provvedere al relativo risanamento, attraverso un'operazione di cessione azionaria realizzata con il Fallimento Intermedia (socio di maggioranza al 51%), successivo ripianamento delle perdite sul capitale sociale e, infine, somministrazione della provvista necessaria per la proposizione di un concordato preventivo da parte della medesima Feluca s.p.a. in liquidazione.

Tale iniziale percorso è agli atti documentato da:

a) verbale assembleare Feluca s.p.a. del **16.11.2009** (dichiarazione congiunta Comune di Messina e Provincia di Messina della volontà di acquistare le azioni detenute dal Fall. Intermedia nel capitale Feluca s.p.a.);

b) nota Avv. Francesco Munafò (Curatore Fall. Intermedia) del **13.01.2010**, con la quale si comunica l'emanazione del decr. G.D. Dott. L. Fazzi **(12.01.2010)** di autorizzazione alla vendita delle azioni nel capitale Feluca s.p.a. per un importo di € 80.000,00, assistita da rinunzia al credito vantato dalla procedura verso la Feluca s.p.a.;

c) delibera Giunta Provinciale **n. 154** del **14.05.2010**, di autorizzazione all'acquisto del 29% delle azioni detenute dal Fall. Intermedia nella Feluca s.p.a.; l'autorizzazione risultava subordinata: *«... c) comunque, ... al contenuto della Delibera che il Comune di Messina adotterà per aderire anch'esso al citato piano di risanamento: contenuto che dovrà contemplare gli esborsi nella esatta misura rappresentata dal piano di risanamento e dalla adesione alla proposta di acquisto delle azioni consequenziale al Fallimento "Intermedia"; d) ... il tutto all'esito della iniziativa giudiziale intrapresa dal Curatore del Fallimento "Intermedia" Avv. Francesco Munafò»*; essa conteneva inoltre una espressa *riserva «...di adottare altro apposito atto deliberativo di presa d'atto del deliberato del Comune di Messina sulla specifica problematica del risanamento della società»*.

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

Da quanto risulta agli atti, il Comune di Messina non ha mai proceduto alla formalizzazione della volontà di acquistare le azioni detenute dal Fallimento Intermedia nel capitale di Feluca s.p.a.

Peraltro, la **Provincia Regionale di Messina**, con **delibera n. 281/2010** ha provveduto alla revoca della citata delibera condizionata n. 154/2010, stante la sopravvenuta vigenza del D.L. n. 78/2010, il quale ha sancito, a carico della P.A., il divieto di ripianamento perdite (anche indiretto) per le società a partecipazione pubblica.

Dal complesso degli atti sopra elencati è scaturita, pertanto, una mutata condizione di fattibilità del piano di risanamento Feluca s.p.a., che gli Enti pubblici in indirizzo hanno richiesto al sottoscritto di potere riesaminare nel perseguimento degli obiettivi di massima illustrati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia Regionale di Messina durante l'incontro pubblico del 19 luglio 2010.

In tal senso, si ritiene opportuno anzitutto verificare la portata ostativa delle norme contenute nel **D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010)**.

Ebbene, come è noto, a fronte del proliferare di società a partecipazione pubblica totalitaria, maggioritaria (o anche minoritaria), il legislatore negli ultimi anni ha progressivamente introdotto specifiche regole e limiti per il ricorso allo strumento societario da parte degli enti pubblici ed in particolare degli enti territoriali, con lo scopo di prevenirne un utilizzo distorto finalizzato all'elusione della disciplina pubblicistica, nonché garantirne una gestione virtuosa, tenuto conto delle ripercussioni che i risultati economici delle società a partecipazione pubblica hanno sul bilancio degli enti pubblici soci.

Da ultimo, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto stringenti vincoli di spesa, introducendo importanti novità in materia di società partecipate. Fra queste, viene in rilievo quanto disposto all'**articolo 6, comma 19**, secondo cui «*Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle*

società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma».

Il riferimento ai principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, quanto meno nella prospettazione effettuata dallo stesso legislatore, vale a giustificare un intervento legislativo statale destinato ad incidere anche sulla discrezionalità degli enti locali nella determinazione dei modelli organizzativi attraverso i quali questi ultimi esercitano le proprie funzioni.

Il comma 10 dello stesso articolo 6 precisa che le richiamate disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Al contrario, deve ritenersi che le norme in esame trovino piena applicazione nei confronti delle province e dei comuni, a fronte di società partecipate che presentino reiterate perdite di esercizio, al dichiarato fine di incentivare una maggiore efficienza nella gestione delle stesse.

La piena comprensione della *ratio* di queste nuove previsioni, preliminare ad un'operazione ermeneutica volta a definirne gli ambiti applicativi, presuppone qualche approfondimento in merito al valore indicativo riconosciuto dal legislatore alle reiterate perdite rilevate in società partecipate, nonché sulla interdipendenza fra i bilanci di queste ultime e i bilanci degli enti soci.

Come noto la perdita di esercizio, quale risultato del conto economico, misura la

riduzione del patrimonio netto, per effetto della gestione, prescindendo dai profili esclusivamente finanziari rilevanti nella contabilità dei soci pubblici. La perdita, dunque, non rappresenta di per sé un elemento patologico, potendo coincidere, a date circostanze, anche con ipotesi di sana gestione (per es.: nelle fasi di *start up* delle società, o a seguito di investimenti atti a produrre utili negli esercizi successivi). Tuttavia la norma fa opportunamente leva sull'inequivocabile segnale negativo costituito da perdite realizzatesi consecutivamente per tre esercizi (ancorché coperte in corso d'anno con riserve disponibili), sintomo di situazioni cronicizzate, o tese alla cronicizzazione, che impongono una rigorosa condotta nei rapporti istituzionali fra l'Ente e le sue partecipate, attesa l'incidenza dei risultati di gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio dell'Ente socio.

Su quest'ultimo aspetto si è pronunciata in più occasioni la magistratura contabile (v., anche per riferimenti, la recente **indagine conoscitiva** sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province: **Corte dei Conti, delib. n. 14/AUT/2010/FRG**), secondo cui i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente locale, da considerarsi alla stregua di un'azienda capogruppo in grado di pervenire, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, alla redazione di un bilancio consolidato; si è sottolineata l'esigenza di tener conto dei risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, insieme a quelli dell'ente locale, per evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività pubblica; si è infine rimarcata l'esigenza di un monitoraggio sui soggetti partecipati, funzionale ad un'attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società partecipate, da parte dell'Ente locale.

Proprio in ragione di questo legame fra Ente locale e sue partecipate, il legislatore, in ragione della necessità per l'ente pubblico di impiegare le proprie risorse secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha precisato le regole e i principi cui devono attenersi le società pubbliche nel dar corso ad operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione.

Si evidenzia inoltre che le operazioni di ripianamento perdite e di ricapitalizzazione incidono sulle finanze comunali destinate alla spesa di parte corrente. Se infatti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale costituiscono forme di investimento (cfr.

art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – finanziaria 2004), come tali finanziabili con ricorso all'indebitamento ovvero con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato, non costituiscono investimento ma rientrano nella spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione (cfr. il principio contabile n. 2, punto 9, redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali). Pertanto non solo non si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di tali operazioni (cfr. art. 3, comma 19 della finanziaria 2004), ma trovano anche applicazione i limiti di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)".

Ora, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122), introducendo misure d'urgenza in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha imposto «*l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto*», positivizzando per legge «*pratiche economiche che già avrebbero dovuto orientare la discrezionalità amministrativa e avrebbero dovuto costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi pubblici, a fronte dell'uso di risorse della collettività*» (cfr. **Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 753 del 2010**; sulle stesse disposizioni, da ultimo, anche **Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n.428/2010/PAR**).

Va ricordato, inoltre, come la disciplina in esame faccia seguito ad altre disposizioni con cui già si è dato rilievo alla reiterazione di perdite per imporre discipline di rigore nei rapporti fra ente e società partecipata e porre così un freno a gestioni non efficienti. Ci si riferisce, in particolare, all'**art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (finanziaria per il 2007)**, che ha stabilito che «*non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi*». L'applicazione di questa previsione è stata attenuata, in un primo momento, da un interpretazione ministeriale («*Pertanto, coerentemente con la ratio della norma - diretta a disincentivare le cattive gestioni delle società pubbliche - ed in considerazione della necessità di*

tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l'accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione», **circolare 13 Luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri**); successivamente, dalle disposizioni di interpretazione autentica contenute al comma **32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244**, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 71, della L. 18 giugno 2009, n. 69, per le quali «*Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali*».

Diversamente da quanto appena illustrato con riferimento all'interpretazione dell'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n 296, le norme recentemente introdotte dal comma 19 dell'art. 6 del D.L. n. 78 del 2010, in mancanza di una diversa specificazione normativa, non possono che trovare rigorosa applicazione, fatte salve le deroghe ivi espressamente previste che offrono comunque margini di superamento dei limiti posti.

In primo luogo, sono consentiti trasferimenti agli organismi partecipati a fronte di **convenzioni, contratti di servizio o di programma** relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti. Nella specie, risulta che tale trasferimento sia stato programmato in favore di Feluca s.p.a. con delibera della **Giunta Municipale del Comune di Messina n. 831/2010 (approvazione Piano dei Servizi per € 625.218,00)**.

Ulteriori interventi in deroga vengono poi consentiti per eventi eccezionali (al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità), in presenza dei quali le operazioni vietate possono essere autorizzate attraverso una speciale procedura (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della

Corte dei conti).

Infine, si richiama l'attenzione sulla disposizione che statuisce espressamente che i divieti in parola si applicano «*salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c.*». Si ricorda che l'articolo richiamato prevede, con riguardo alle società per azioni, per l'ipotesi di perdita di oltre un terzo del capitale che abbia contestualmente ridotto lo stesso al di sotto del limite legale, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società in un tipo per il quale sia previsto un capitale minimo non superiore al residuo. In mancanza di tali deliberazioni la società dovrà sciogliersi (art. 2484, n. 4 del c.c.).

Va subito evidenziato che la **Feluca s.p.a.** si trova già nella descritta situazione giuridica finale.

Essa è stata infatti posta in **liquidazione volontaria** a seguito di delibera adottata dall'**Assemblea straordinaria dei soci il 5 marzo 2008** (v. verbale in pari data, Notar B. Majorana Racc. n. 2905, Rep. n. 5458), proprio in ragione della rilevazione di una **cronica sottocapitalizzazione** protrattasi per circa 6 anni (v. anche le relazioni del Liquidatore Dott. D. Santamaura).

Deve altresì osservarsi come, avendo riguardo alla lettera delle disposizioni in esame, la previsione che fa salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c. non risulti propriamente posta quale deroga al divieto introdotto con la legislazione di urgenza. Sembra piuttosto che il legislatore, con una previsione con funzione interpretativa, abbia inteso chiarire all'operatore la vigenza di un obbligo di legge non scalfito dalle nuove disposizioni. Una ricostruzione quest'ultima che risulta confermata anche da un esame sistematico delle norme. Vengono infatti in rilievo prescrizioni che, come tutte quelle riguardanti la formazione, l'integrità e la conservazione del capitale sociale, svolgono, insieme ad altre discipline (quali quelle relative all'informazione contabile, alla responsabilità degli amministratori, alla regola per cui i creditori sociali non concorrono con i creditori personali dei soci sul patrimonio della società), un ruolo fondamentale ed inderogabile nel diritto societario, assicurando quelle forme di tutela per i creditori che bilanciano il beneficio della responsabilità limitata per i soci delle società di

capitali.

In particolare, occorre avere riguardo alla funzione di garanzia per i creditori sociali principalmente riconosciuta al capitale sociale, ed in ragione della quale si spiega la richiamata disciplina relativa alla riduzione "obbligatoria" del capitale sociale. Prescindendo da qualsiasi valutazione sulla possibilità della società di continuare la sua attività produttiva, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale opera, infatti, quale sintomo normativo di "allarme", al manifestarsi del quale occorre ricostituire il capitale minimo, o porre in liquidazione la società, al fine di evitare che il proseguimento della sua attività porti ad una completa erosione del "surplus attivo" nel patrimonio della società costituito dal capitale sociale, a danno dei creditori.

Il legislatore precisa, dunque, che il divieto di cui all'art. 6, comma 19, del D. L. 78 del 2010, lascia impregiudicata la disciplina a garanzia dei creditori sociali sopra richiamata. Pertanto deve concludersi che nelle società pubbliche non quotate, qualora si verifichi la fattispecie ivi descritta (per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali) e contestualmente la perdita per oltre un terzo del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, i divieti posti dalla nuova disciplina non escludono l'applicazione obbligatoria del procedimento formale di accertamento, previsto dalla normativa codicistica. Quindi, si dovrà comunque convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo (ove consentito dalle deroghe citate), o la trasformazione della società, altrimenti si dovrà procedere allo scioglimento ed alla liquidazione della stessa.

Va infine chiarito che, vista la *ratio* del complesso delle previsioni normative richiamate, i medesimi divieti saranno applicabili alle società costituite in forma di s.r.l. Il divieto di cui all'art. 6, comma 19, del D. L. 78 del 2010, è infatti indirizzato alle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 196 del 2009, soci di società "pubbliche" non quotate. Un generico riferimento che sembra includere, inequivocabilmente, tutte le società di capitali, quindi anche la s.r.l.

Dubbi interpretativi sono sorti, per le s.r.l., in ragione della disposizione che fa salvo

quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile. Prima della riforma del diritto societario, ad esse si applicava la medesima disciplina in virtù del rinvio operato allo stesso articolo, dal previgente art. 2496 c.c.

Con la riforma, la s.r.l. è stata dotata di un insieme autonomo ed organico di norme, costituendo i rinvii alla disciplina delle s.p.a. l'eccezione e non più la regola. Così, anche per la disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale si è prevista un'apposita disciplina contenuta all'articolo 2482-ter. Alla diversa tecnica legislativa non è corrisposta, in questo caso, una modifica della disciplina sostanziale. Anche per le s.r.l. dunque, quando per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al disotto del minimo legale, deve senza indugio deliberarsi la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Diversamente dovrà procedersi anche in questo caso allo scioglimento della società, trovando applicazione il già richiamato art. 2484, n. 4 del codice civile anche alla s.r.l. per espressa previsione normativa.

Il parallelismo esistente fra la s.p.a. e la s.r.l. in materia di riduzione del capitale si giustifica con la sussistenza, per entrambi i tipi di società, delle medesime esigenze di tutela dei creditori sopra illustrate, trattandosi di organismi in cui, mancando soci illimitatamente responsabili, l'unica garanzia per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi è rappresentata dal patrimonio sociale.

Appare in definitiva corretto il richiamo al D.L. n. 78/2010, effettuato dalla **Provincia Regionale di Messina con delib. n. 281/2010**; qualora, infatti, l'operazione di acquisto concertato delle azioni detenute dal Fallimento Intermedia nel capitale di Feluca s.p.a. (operazione in sé non impedita dal D.L. n. 78/2010) fosse stata portata avanti e la Feluca s.p.a. fosse stata "trasformata" in società a partecipazione pubblica totalitaria, gli Enti pubblici soci si sarebbero comunque trovati dinanzi al (vigente o nel frattempo intervenuto) divieto di provvedere al ripianamento perdite auspicato dal piano di risanamento presentato dall'Organo di Liquidazione della Società (senza peraltro poter invocare alcuna fra le eccezioni previste dall'art. 6, co. 19, L. 122/2010).

* * *

II.2 - *INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE CONCRETA NEL FENOMENO DELL'*IN HOUSE PROVIDING.

Deve subito osservarsi che la fattispecie in esame attraversa molteplici "stagioni" normative, tutte inerenti alla materia delle *società a partecipazione pubblica*, ma fra loro sovente in contraddizione.

La Feluca s.p.a. nasce infatti nel 2001 (atto in Notar P. Contartese, Rep. n. 158858 del 7.05.2001), anche quale strumento di aggregazione dei lavoratori provenienti dal bacino – genericamente detto –, del "precariato pubblico", i quali ebbero l'occasione di riunirsi in società cooperativa (Intermedia soc. coop. a r.l., dichiarata fallita con sent. Trib. Messina n. 20.11.2006, n. 27/2006 RGF), potendo anche profittare della richiamata disciplina sul finanziamento dei lavori socialmente utili.

Fino al 2006, la finalità dell'intervento legislativo di sostegno ha posto in secondo piano il modello organizzativo dello stesso, lasciando che lo strumento societario venisse considerato il contenitore elettivo dei diversi soggetti da aggregare (prestatori d'opera e persone giuridiche) e che l'iniziativa economica sottostante potesse ritenersi sottratta alle regole dell'evidenza pubblica, consentendo l'affidamento diretto di servizi da parte degli Enti pubblici originariamente destinatari dell'opera svolta dalle persone fisiche *uti singuli*.

Risultavano peraltro coerenti al modello legale utilizzato, sia le norme contenute nel **Testo Unico sugli Enti Locali (D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**, che all'**art. 113** regolamentava *«le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali»* in aderenza alle norme sulla *«tutela della concorrenza»* e ad integrazione delle *«discipline di settore»*, comunque prevedendo la possibilità dell'***affidamento diretto*** in favore di società a partecipazione pubblica (l'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali è stato parzialmente abrogato dall'art. 23-bis, Legge 6.08.2009 n. 133 di conversione del DL 25.06.2008 n. 112, come modificato dall'art. 15, DL 25.09.2009, n. 135); sia le norme contenute nella **Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29**, incrente alle possibilità, concessa alla Pubblica Amministrazione, di costituire soggetti di diritto privato (società e altri enti) cui ***affidare in via diretta*** servizi propri dell'Ente affidante.

Il panorama normativo nazionale cambia appunto nel 2006, quando, alla luce delle

numerose sentenze dei Giudici comunitari - fino ad allora stratificatasi senza particolari ripercussioni di diritto interno (v. oltre) -, interveniva il c.d. **"Decreto Bersani" (Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 13,** modificato in sede di coversione dalla L. 4.08.2006 n. 248 e dagli art. 1, co. 720, l. 27.12.2006, n. 296; art. 18, co. 4-septies, DL 29.11.2008, n. 185; art. 48, co. 1, L. 23.07.2009, n. 99), che limitava fortemente la possibilità di costituire società e/o mantenere partecipazioni sociali da parte della Pubblica Amministrazione, escludendo espressamente dalla limitazione le partecipazioni assunte o mantenute in società esercenti *servizi pubblici locali*.

Con il "Decreto Bersani", si avvia una vera e propria proliferazione normativa, per un verso, orientata alla restrizione delle opzioni amministrative di *outsourcing* in favore di società a partecipazione pubblica, peraltro sovente ricettacolo di contaminazioni politiche e sprechi gestionali non coerenti con l'efficienza dell'azione istituzionale e l'operatività dello strumento privatistico prescelto; per altro verso, impregnata dalla necessità di sottrarre alcune porzioni dell'azione amministrativa alla endemica "elefantiasi" che caratterizza la burocrazia nazionale, affidandole a soggetti di natura privatistica ma a controllo pubblico.

Testimoniano questa tendenza ondivaga e, per alcuni profili, intimamente contraddittoria, le successive Leggi Finanziarie del 2006 e del 2007 (**Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 725-734,** inerente alla composizione degli organi societari delle società a partecipazione pubblica e dei relativi compensi; **Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 12 ss. e 27-32 ter,** inerente ai limiti imposti per la costituzione e la partecipazione in società a partecipazione pubblica, nonché ai termini temporali previsti per le eventuali dismissioni), nonché la **Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 71,** di modifica della Legge n. 244/2007, inerente ai nuovi limiti imposti per la costituzione e la partecipazione in società a partecipazione pubblica, nonché ai termini temporali previsti per le eventuali dismissioni e, infine, alla attuazione delle nozioni di **controllo analogo**; il **Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 19** (conv. in Legge 6 agosto 2009, n. 133), inerente alle società *in house* affidatarie di servizi pubblici locali senza gara, nonché a quelle esercenti funzioni di interesse generale e contenente alcune modifiche della Legge n. 244/2007; il **Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135** (conv. in Legge 20 novembre 2009, n. 166), inerente all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di società *in house* esercenti servizi pubblici

locali; il c.d. **"Decreto Anticrisi" (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, conv. in **L. n. 122/2010**), il quale contiene alcuni specifici divieti di intervento finanziario a sostegno di società a partecipazione pubblica che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi; infine, il recente **D.P.R. 7/09/2010, n. 168** (in GU n. 239 del 12.10.2010), *Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

All'ingente materiale normativo, va aggiunta una copiosa produzione giurisprudenziale, anche questa fortemente influenzata dall'eco delle pronunzie comunitarie e decisamente orientata a ridimensionare la *potestas* della Pubblica Amministrazione nella esternalizzazione dei servizi realizzata attraverso lo strumento societario.

Sono pilastri ineludibili dell'analisi giurisprudenziale sul tema i seguenti casi, approfonditamente esaminati per l'occasione:

- quanto alla **giurisprudenza UE**: caso "Teckal" C-107/98, sentenza del 18 Novembre 1999; sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03 - **Stadt Halle e RPL Lochau**; 21 luglio 2005, causa C-231/03 - **Corame**; 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - **Parking Brixen GmbH**; 10 novembre 2005, causa C-29/04 - **Mödling** o Commissione c/ Austria; 6 aprile 2006, causa C-410/04 - **ANAV** c/ Comune di Bari; 11 maggio 2006, causa C-340/04 - **Carbotermo**; 18 gennaio 2007, causa C-220/05 - **Jean Auroux**;

- quanto alla **giurisprudenza nazionale**: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 del 3.03.2008; Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, n. 719 del 4.09.2007; TAR Valle d'Aosta, sez. I, 23.04.2009, n. 35; Cons. Stato, sez. V, 23.03.2009, n. 1756; Cons. Stato, sez. VI, 16.03.2009, n. 15555, in *Foro amm. CDS*, 2009, 4 1080; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 7.04.2009, n. 785; Cons. Stato, sez. V, 26.08.2009, n. 5082; TAR Puglia Lecce, sez. I, 6.05.2009, n. 908; Cons. Stato, sez. V, 28.09.2009, n. 5808.

Le pronunzie appena elencate si soffermano su alcune criticità emergenti dalla continua stratificazione normativa e, non senza comprensibili difficoltà, pongono in particolare evidenza alcuni profili delle relazioni contrattuali ed organizzative correnti fra l'Ente pubblico

e la società affidataria dei servizi, che fondamentalmente riguardano:

a) la natura del **controllo** che la Pubblica Amministrazione deve esercitare sulla società partecipata, affinché quest'ultima possa dirsi ad essa assoggettata e, quindi, possa riceverne in via diretta gli affidamenti di servizi;

b) la composizione della **compagine societaria**, che si richiede affinché vengano rispettati i principi comunitari in materia di libera concorrenza (Trattato sull'UE) e la relativa disciplina di attuazione interna (Codice dei contratti della P.A.: D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) nessun imprenditore privato possa vantare posizioni di privilegio economico per il tramite della partecipazione in società;

c) il grado di autonomia organizzativa che la società partecipata deve possedere al fine di assolvere a quella **funzione servente**, che la legge ormai assegna alle società *in house providing*, ossia che incarnano funzioni proprie della Pubblica Amministrazione, sia pure localizzate su soggetti giuridici distinti;

d) il **contenuto dello statuto** societario e le connesse regole di circolazione delle partecipazioni, di *governance* interna e di delimitazione dell'oggetto sociale, tutte funzionali ad evitare che, a seguito della costituzione della società, questa possa sfuggire alla sua missione primordiale e compromettere la tenuta della libertà di concorrenza cui l'intera disciplina e la sua intepretazione giurisprudenziale aspirano.

Le superiori prime riflessioni depongono nel senso di ritenere, allo stato, la Feluca s.p.a. (società con **socio privato maggioritario** e soci pubblici minoritari, **affidataria diretta** di servizi di interesse istituzionale) non sia idonea a rientrare fra le cc.dd. società *in house providing*, né tantomeno legittimata a contrarre in mancanza di evidenza pubblica con la Pubblica Amministrazione, visti soprattutto gli stringenti limiti imposti dalla disciplina restrittiva degli affidamenti diretti (cfr. l'art. 13, D.L. Bersani e l'art. 23-bis, Legge 6.08.2009 n. 133 di conversione del DL 25.06.2008 n. 112, come modificato dall'art. 15, DL 25.09.2009, n. 135).

Ciò detto, deve ritenersi che il perseguimento degli obiettivi essenziali sanciti dal Comune di Messina e dalla Provincia Regionale di Messina nel corso dell'incontro pubblico del 19 luglio 2010 non sia ostacolato, né vincolato, dalla attuale presenza della Feluca s.p.a. E'

ben possibile, in tal senso, che - posta la previa valutazione di necessità e coessenzialità dei servizi telematici rispetto alle esigenze degli Enti pubblici coinvolti - il Comune e la Provincia promuovano la costituzione *ex novo* di una società a partecipazione pubblica totalitaria (*NewCo*) che, acquisendo il *know-how* funzionale allo svolgimento delle attività richieste, si presenti nella rinnovata veste regolata dalle citate leggi di settore (art. 13, D.L. n. 223/2006 s.m.i.).

* * *

II.2 - *DISTINZIONI TIPOLOGICHE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. QUALIFICAZIONE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, OGGETTO SOCIALE, CONTROLLI E VINCOLI DELLA NEWCO S.R.L.*

Come si è anticipato, il tema delle società a partecipazione pubblica presenta elementi di particolare complessità:

- sotto il profilo **normativo**, vista la scarna disciplina codicistica di cui disponiamo e, per altro verso, la frammentata disciplina di settore;

- sotto il profilo **dogmatico**, vista la carenza attuale di un'opera compiuta di inquadramento sistematico;

- sotto il profilo **giurisprudenziale**, vista la serrata attività di progressiva restrizione che le Corti vanno svolgendo nei confronti di un fenomeno ormai vissuto con un misto di paura e incertezza.

L'**obiettivo** da proporsi in questa sede, pertanto, è quello di ritagliare un microsistema normativo, nel quale la fattispecie concreta (***NewCo s.r.l.***) possa collocarsi, ricevendo in **affidamento diretto** l'incarico di svolgere i servizi telematici per conto del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina ed acquisendo l'**organizzazione aziendale di Feluca s.p.a.**

Per comprendere pienamente la soluzione cui si tenderà, deve necessariamente osservarsi che l'"intrigo" delle società a partecipazione pubblica nasce da una ormai nota espressione utilizzata dalla Commissione Europea nel 1998, in sede di pubblicazione del "Libro Bianco sugli Appalti". Si diceva che le forme di approvvigionamento delle Amministrazioni pubbliche dovessero seguire le linee dell'*outsourcing* o *contracting out*,

oppure quelle dell'*in house providing*, o auto produzione di beni, servizi e lavori.

Appariva abbastanza ovvio che, secondo il pensiero della Commissione, le strade dell'evidenza pubblica, della tutela piena della concorrenza fra imprenditori, della libera circolazione di merci, servizi e capitali, dovessero essere garantite ogni qual volta l'Amministrazione intendesse reperire altrove le risorse di cui fruire; e, al contrario, tutto ciò non fosse necessario là dove l'Amministrazione si trovasse a contrattare con se stessa.

L'origine del dibattito cui tuttora assistiamo, sta pertanto nel rapporto di **terzietà o alterità soggettiva** che deve ravvisarsi fra l'Amministrazione ed il soggetto fornitore, o erogatore.

La regola di sintesi che oggi potremmo trarre dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla stratificazione normativa, e che anticipo per comodità espositiva, consiste proprio nella **inderogabilità della disciplina dell'evidenza pubblica** per tutti quei casi in cui sia ravvisabile una qualche forma di *alterità soggettiva funzionale* fra appaltante e fornitore, o produttore.

L'estrazione di questa regola, tuttavia, richiede lo scioglimento di un modo primordiale, rappresentato dalla moltitudine di eccezioni che l'autonomia istituzionale e la capacità di diritto privato della P.A. hanno generato, dando luogo a forme ibride di pubblicizzazione della soggettività privatistica, realizzate sostanzialmente mediante l'affidamento di attività di interesse generale a società di diritto civile.

Tali eccezioni rappresentano il cuore del fenomeno oggetto di studio e la loro esatta collocazione nell'alveo dell'autoproduzione, ovvero al contrario, dell'alterità soggettiva, funzionale ed economica, costituisce la chiave di volta per ammettere, o meno, la derogabilità della disciplina sugli appalti.

Una ulteriore complicazione dell'analisi ermeneutica è rappresentata dalla concreta tipologia delle strutture di alterità soggettiva. Come a tutti noto, infatti, la vicenda in esame ha riguardato, e riguarda tuttora, esclusivamente le società di capitali (in particolare, le spa) e la possibilità di considerarle affidatarie, in via diretta, di contratti di appalto; dunque, in deroga alla disciplina comunitaria e interna sull'evidenza pubblica.

La società, quale struttura imprenditoriale a composizione collettiva, possiede tuttavia

sue proprie peculiarità di funzionamento ed organizzazione, il cui concreto atteggiarsi può confliggere, o risultare complementare, con l'azione amministrativa ed il suo dipanarsi in senso negoziale.

Immaginando un ideale percorso storico di **formazione giurisprudenziale** del fenomeno, possono segnarsi le seguenti tappe fondamentali:

18 novembre 1999 - La prima teorizzazione dell'*in house providing* si deve alla Corte di Giustizia, che nel caso TECKAL ha riconosciuto i tratti dell'autoproduzione ogni qual volta l'Amministrazione eserciti sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi e la società affidataria realizza la parte essenziale o più importante della propria attività con l'ente affidante.

La sussistenza di queste peculiarità del caso concreto ha fatto ritenere ai Giudici europei che la disciplina sull'evidenza pubblica possa cedere il passo all'**affidamento diretto**.

La mancata precisazione dei presupposti perchè si potesse ritenere sussistente il controllo analogo, ha tuttavia dato il via ad una prassi amministrativa piuttosto disinvolta, nella sostanza orientata ad ammettere gli affidamenti diretti là dove semplicemente vi fosse la detenzione di una (qualsiasi) quota pubblica in una società.

11 gennaio 2005 - Una prima restrizione all'orientamento Teckal vi è stata con la sentenza STADT-HALLE, nella quale la Corte di Giustizia ha radicalmente invertito la rotta ed affermato che l'esistenza di una composizione mista pubblica-privata del capitale della società affidataria esclude in sè la possibilità che sussista un controllo analogo della P.A. sulla società medesima.

13 ottobre 2005 - Sulla scia della sentenza Stadt-Halle, la successiva decisione PARKING BRIXEN ha affrontato il caso di una società affidataria diretta di un servizio pubblico, interamente partecipata dall'Ente locale, il quale aveva tuttavia ceduto parte del capitale a soggetti privati dopo avere affidato il servizio.

La Corte di Giustizia ha così ulteriormente argomentato che, sia sotto il profilo strutturale, che sotto quello organizzativo, la società destinataria dell'affidamento diretto deve sempre garantire la stabilità delle condizioni che hanno legittimato la deroga alla disciplina

dell'evidenza pubblica.

Sotto questo profilo, della sentenza Parking Brixen si ricavano altri due corollari:

- che il controllo analogo deve espletarsi mediante una riduzione drastica dell'**autonomia** gestionale dell'organo amministrativo;

- che il controllo operativo economico deve sostanziarsi nel **possesso totalitario** del capitale sociale.

La Giurisprudenza Nazionale ha seguito tre fasi evolutive nell'interpretazione del fenomeno:

1) inizialmente, è stata applicata in senso estensivo la tesi Teckal, ritenendo legittimi gli affidamenti in favore di società a partecipazione pubblica anche maggioritaria;

2) in una seconda fase, è stata addirittura anticipata la decisione Stadt-Halle, valorizzando il legame fra possesso totalitario e controllo analogo, ma andando anche oltre nel richiedere ulteriori condizioni di soggezione della società all'ente;

3) infine, dopo la decisione Parking-Brixen, anche la giurisprudenza interna ha ritenuto che i caratteri del controllo analogo e del controllo economico dovessero essere ravvisati **in concreto** e non in base al mero riferimento formale rappresentato dal capitale sociale.

Su questo fronte giurisprudenziale, vanno segnalate la decisione del **CGA Sicilia del 4.09.2007 (n. 719)** e quella resa in adunanza plenaria del **Consiglio di Stato (3.03.2008 n. 1).**

Il CGA Sicilia (719/2007) ritiene addirittura che il c.d. **controllo analogo** debba espletarsi:

- nel potere di **determinare l'ordine del giorno** del CDA della società *in house providing*;

- nel potere di indicare i **dirigenti** della società;

- nel potere di elaborare le **strategie e le direttive** di politica aziendale;

- nel potere di **controllare la gestione** in via preventiva e successiva.

Il c.d. **controllo economico** deve invece espletarsi nel **divieto** imposto alla società di fornire i suoi servizi a soggetti, anche pubblici, diversi dall'ente pubblico che la controlla, con la sola eccezione di forniture qualitativamente e quantitativamente non idonee a incidere sulle sue strategie aziendali, ed in ogni caso in un ambito territoriale che non può eccedere quello di competenza dell'ente controllante.

Quanto all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (1/2008), la **distinzione tipologica** delle società a partecipazione pubblica distinguerebbe essenzialmente fra:

- **società *in house providing***: si tratta di società a **partecipazione pubblica totalitaria**; sottoposte al controllo analogo dell'Ente socio; che svolgono attività e prestano in via prevalente servizi di natura **strumentale** rispetto alle esigenze istituzionali del socio pubblico;

- **società miste**: si tratta di società a partecipazione pubblica **maggioritaria**, nelle quali la scelta del socio privato sia avvenuta secondo apposita **gara** o procedura di evidenza pubblica; nel quale l'affidamento del servizio sia avvenuto con una seconda gara (è oggi ammissibile una gara a doppia valenza, per la scelta del **socio tecnico privato** cui affidare il servizio); deve sussistere uno stretto rapporto di **esclusività territoriale** fra la società e l'Ente socio; l'**oggetto sociale** deve risultare estrememente circoscritto.

Anche la sistemazione dei "**segmenti normativi**" disponibili depone nel senso della sostanziale biforcazione tipologica delle società a partecipazione pubblica.

Senza ulteriori approfondimenti sul punto, va ribadito che l'emersione *di diritto positivo* delle nozioni di ***in house providing*** e **società mista** è avvenuta già con il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) che, a seguito di successive modifiche e integrazioni, prevede oggi la possibilità di affidare in via diretta la **gestione delle reti** e lo svolgimento dei **servizi pubblici locali** a società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica soggette a controllo analogo ed in rapporto di esclusività con l'Ente affidante (art. 113, co. 4, lett. a, co. 5, lett. c); oppure a società miste, in cui il socio sia scelto a gara e nel rispetto delle altre norme interne e comunitative in materia di concorrenza.

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali **privi di rilevanza economica**, l'affidamento diretto è consentito a società interamente partecipate dall'ente e in relazione di

esclusività con questo (art. 113- bis, co. 1, lett. c).

Si tenga tuttavia presente che il D.L. n. 112/2008, all'art. 23-bis, ha parzialmente abrogato il sopra citato art. 113 TUEL, stabilendo essenzialmente due modalità di conferimento:

- in via **ordinaria**: mediante procedure competitive di evidenza pubblica;

- in **deroga**: nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria e sulla base di un'apposita relazione, cui deve seguire il parere dell'Autorità Antitrust (60 gg.).

L'art. 23-bis, co. 10, D.L. n. 112/2008 ha inoltre previsto che il Governo emanasse un regolamento (D.P.R. 7/09/2010 n. 168, in GU n. 239 del 12.10.2010, *"Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica"*) per l'assoggettamento dei soggetti affidatari al patto di stabilità interno e, per le società *in house providing* e le società miste, finalizzato alla regolamentazione delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione del personale.

Non si trascuri, infine, che anche il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) disciplina espressamente le modalità di scelta del socio privato (art. 1) e la stipulazione di contratti di partenariato con i privati (art. 3).

* * *

II.3 - *INTERFERENZA FRA REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO E DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: IL CONTENUTO DELLO STATUTO DELLA NEWCO PER I SERVIZI TELEMATICI ISTITUZIONALI.*

Riportàti nell'alveo del diritto societario, i requisiti del controllo analogo e del controllo operativo economico devono fare i conti con alcuni istituti similari, o di matrice generale non espressamente richiamati dalla disciplina speciale.

Ed esattamente:

- controllo partecipativo di diritto, di fatto, contrattuale o esterno (art. 2359 c.c.);

- attività di direzione e coordinamento (artt. 2497ss c.c.);

- scopo lucrativo dell'ente societario (art. 2247 c.c.);

- destinazione al mercato dell'attività d'impresa ed organizzazione dell'attività economica (art. 2082 c.c.);

- esclusività della gestione riservata agli amministratori (art. 2380 bis c.c.).

Tentando di ricondurre i singoli temi ad unità, si può affermare che la **partecipazione totalitaria** rappresenta un presupposto nella definizione giurisprudenziale di società *in house providing* ed in quella normativa oggi disponibile soltanto per i servizi pubblici locali.

E' evidente che la sua sussistenza rimandi a suggestioni di carattere giuspubblicistico, piuttosto che a peculiarità di diritto squisitamente societario, considerando peraltro che, almeno sull'elaborazione iniziale, si tendeva a porre una equivalenza assoluta fra possesso totalitario e controllo.

Chi conosce struttura e funzione dell'art. 2359 cc. sa, tuttavia, che il controllo può realizzarsi mediante meccanismi non necessariamente partecipativi, fino anche a comprendere la pura volontà di soggiacere alla direzione ed al coordinamento altrui; salvo poi a verificare, sul piano della destinazione dei risultati dell'attività, se sia mantenuta la finalità di interesse generale e se la soggezione alla volontà altrui traduca anche l'istanza di sottrarsi al mercato ed alle regole di libera concorrenza che lo governano.

Sotto questo profilo, appare evidente che il fuoco dell'obiettivo si riporta dalla *proprietà al potere*, a nulla - o quasi nulla - rilevando che la cifra capitalistica intestata all'ente pubblico oscilli fra la maggioranza e l'intero, quanto piuttosto che la società medesima sia tenuta a perseguire obiettivi minimi di stabilità economica (lucratività in senso lato) e politiche gestionali condizionate e condizionabili dalla P.A. Sarebbe ad esempio vana la partecipazione totalitaria di quell'ente che, attraverso meccanismi statutari di subdelega o partecipazione finanziaria, non riuscisse a conseguire il "controllo" delle politiche gestionali societarie.

D'altra parte, appare certamente incoerente con il sistema delineato dall'art. 13 D.L. n. 223/2006 - oltre che con le restrizioni normative all'attività esercitabile (*oggetto sociale*) ivi indicate, con la imposizione di relazioni contrattuali esclusive con gli Enti soci (*divieto di extraterritorialità*) e con le connesse sanzioni di inefficacia e/o nullità comminata per le attività

protratte o avviate in violazione della norma[1] -, il mantenimento della partecipazione di un soggetto privato al capitale di una società *in house providing*, ogni qual volta tale soggetto non sia stato scelto secondo le procedure di evidenza pubblica espressamente previste dalla disciplina codificata degli appalti e dei servizi (D.LGS. n. 163/2006, art. 1).

A ragionare diversamente, si violerebbe il principio positivo che ispira la disciplina in parola. Dovendosi infatti «*evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato*» ed «*assicurare la parità degli operatori*», non può allo stesso tempo tollerarsi che alcuni di essi possano beneficiare della "rendita di posizione" derivante dalla *titolarità* di una partecipazione a società affidatarie di servizi da parte della Pubblica Amministrazione, o addirittura possano (sia direttamente, che indirettamente) percepire l'utilità economica connessa allo svolgimento di detti servizi.

Ancora, e sfuggendo alle tentazioni del giuspubblicista di circoscrivere le partecipazioni "legittime" all'area delle società *azionarie*, va detto che il possesso di una *quota* di società a responsabilità limitata deve considerarsi addirittura più coerente con le finalità descritte dalla legge, visto lo spazio di autonomia privata dedicato agli statuti ed i poteri di etero-direzione che i patti sociali possono tollerare rispetto al più rigido modello azionario.

---

[1] Il testo di legge prevede infatti: «**Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.** 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la **produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita'**, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, **per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti.** ... 2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad **oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.** 3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 **cessano** entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le **attivita' non consentite.** A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'. **I contratti** relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente **perdono efficacia** alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data».

Certo, sarebbe senz'altro opportuno recuperare la maggiore rigidità del "tipo" s.p.a. sotto il profilo del controllo legale dei conti esercitato dal Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art. 2477 c.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 39/2010), è richiesto nelle s.r.l. soltanto se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero se la società: **a)** è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; **b)** controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; **c)** per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c.

Va incidentalmente ribadito che, nel percorso di definizione "certa" delle variegate tipologie di società a partecipazione pubblica, il binomio società *in house providing* vs. società miste sembra lasciare ancora uno spazio residuo per una sorta di ***tertium genus*** rappresentato dalle società nelle quali l'Ente pubblico (o gli Enti pubblici) detengano quote di partecipazione minoritaria.

Rispetto a questa tipologia della partecipazione pubblica, non si registrano interventi della giurisprudenza comunitaria, ma deve rilevarsi sul piano normativo che sia l'art. 16-bis del c.d. Decreto mille-proroghe convertito (D.L. n. 248/07, conv. in L. n. 31/08), che lo stesso art. 13, D.L. n. 223/2006 (c.d. "Decreto Bersani"), che infine l'art. 3, co. 27 ss., L. n. 244/2007, offrono spunti interessanti per ritenere astrattamente ammissibili (ma difficilmente mantenibili nell'ottica di sistema ormai disegnata dalla legislazione in materia) partecipazioni pubbliche di natura meramente finanziaria.

La **prima norma** (art. 16-bis) individua la legge sostanziale civile ed il giudice ordinario quali pilastri della regolazione della responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate dallo Stato in misura appunto *inferiore* al 50% (ENI, ENEL, FINMECCANICA, TERNA).

La **seconda** (art. 13) pone un generico *divieto di contrattazione* per le società a capitale pubblico totalitario o misto (non si comprende bene, appunto, se misto maggioritario, o minoritario, e comunque se "monocromatico" oppure no).

Infine, la **terza norma** (art. 3, co. 27 ss.) pone l'obbligo di dismissione (entro il 31 dicembre 2010) delle partecipazioni, *anche di minoranza*, detenute da Enti che non realizzano, mediante le società partecipate, finalità coessenziali a quelle proprie istituzionali.

Tuttavia, l'astratta ammissibilità della *partecipazione minoritaria* non sembra risolvere tutti i problemi posti dalla stratificazione normativa illustrata. Quand'anche, infatti, si fosse disponibili ad ammettere che una partecipazione (a questo punto) soltanto finanziaria possa "ispirare" l'azione della P.A. nell'esercizio dei poteri di diritto privato ad essa spettanti, rimarrebbe sul tappeto la serie dei problemi legati al c.d. *controllo analogo*, inteso ormai quale condizione normativa essenziale dell'*in house providing* e requisito della coerenza fra attività strumentale ed etero-direzione pubblica (v. sopra).

Detto altrimenti, non soltanto è ben difficile immaginare che la partecipazione minoritaria possa compiutamente realizzare quella legittima invasione della sfera di autonomia gestionale che si considera tratto caratterizzante la società strumentale – non essendo in tal senso i meccanismi parasociali o statutari sufficienti a "blindare" il controllo analogo secondo l'intensità richiesta dalla giurisprudenza oggi prevalente -, ma addirittura la stessa partecipazione pubblica *maggioritaria o quasi totalitaria* deve in qualche misura scontare la minore incisività del potere di direzione legata alla necessità di approntare adeguati meccanismi di tutela delle minoranze. Di talché, in definitiva, soltanto la partecipazione pubblica totalitaria, come si diceva, sarà in grado di esprimere compiutamente quelle esigenze di piena, larga e incontestabile "pervasività" della direzione che, nei limiti di cui all'art. 2497 ss. c.c. (risarcimento del danno da direzione abusiva), sono ritenute cocssenziali al controllo funzionale sugli Uffici della P.A. ed al fenomeno dell'*in house providing*.

Rappresenta un corollario di questo ragionamento la c.d. **estraneità al mercato** della società *in house providing*, da valutarsi non soltanto quale doverosa sottrazione della società medesima alle dinamiche libero-concorrenziali, ma anche come divieto di adozione di pratiche, forme, modelli organizzativi che si concretizzino nella elusione dell'obbligo in parola (v. art. 13, D.L. n. 223/2006).

Si è detto, in tal senso, che la società *in house providing* opera come un'articolazione funzionale ed organizzativa dell'Ente, sì da non concorrere sul mercato e non avere bisogno di esso, in quanto affidataria diretta dei servizi amministrativi.

Si realizza cioè quella forma di *autoproduzione*, che sta alla base del Libro Bianco europeo sugli appalti del 1998.

In realtà, il tema è anche più complesso.

Ove si ammettesse, infatti, che una società strumentale possa muoversi sul libero mercato intercettando commesse da soggetti privati, o partecipando a gare bandite da altri soggetti pubblici, si assisterebbe ad una palese distorsione del sistema di libero mercato rappresentata essenzialmente dalla violazione dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 87 del Trattato sulla Costituzione della Comunità Europea)[2]. Agirebbe infatti come una sorta di imprenditore non esposto al rischio d'impresa, la P.A. che utilizzasse una società strumentale per concorrere sul mercato senza subirne le dinamiche concorrenziali e, in primo luogo, l'eventualità di non pareggiare i costi con i ricavi (il meccanismo di intervento a copertura delle perdite, infatti, agirebbe da neutralizzatore del rischio). D'altra parte, non è neanche ammissibile che la P.A. favorisca alcuni imprenditori privati, sottraendoli alla legge dell'evidenza pubblica anche soltanto attribuendo loro la qualità di socio minoritario della società affidataria e, eventualmente, addirittura realizzando i servizi strumentali per il tramite del medesimo socio minoritario.

In quest'ultimo caso, si realizzerebbe una doppia distorsione del sistema concorrenziale: **1)** quella rappresentata dall'attribuizione del vantaggio economico derivante dalla partecipazione ad un'attività economica a **rendita "sicura"**; **2)** e quella rappresentata

---

[2] **Art. 107 TFUE (ex Art. 87 TCE) - Nozione di aiuto di Stato e deroghe.** 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, ***sono incompatibili con il mercato interno***, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, ***gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*** 2. Sono compatibili con il mercato interno: a)gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b)gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c)gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

dalla percezione del **corrispettivo** reso per i servizi che la società strumentale avrebbe dovuto rendere in proprio.

Infine, non si può trascurare come la complessa stratificazione normativa potrebbe essere drasticamente compromessa dalla forza demolitrice di **statuti societari** non perfettamente coerenti con gli obiettivi illustrati.

Lo si è visto con la nozione di **controllo analogo**, che deve poggiare, per un verso, sulla sussistenza della partecipazione totalitaria e, per altro, sulla presenza di apposite norme di soggezione gestionale della società strumentale rispetto all'Ente partecipante.

Lo si è visto, ancora, con il tema del rapporto di **esclusività** fra ente ed attività sociale, anch'esso insufficiente se contrastato dal principio di libera circolazione delle quote di capitale e da un oggetto sociale non adeguatamente circoscritto.

Nel campo delle società a partecipazione pubblica, sembra assistersi ad una inversione dei rapporti di forza fra regole formali di diritto comune e regole statutarie di diritto speciale. Una inversione che può spingersi fino a diventare prevalenza delle seconde sulle prime; e non, si badi, nell'ottica di una ordinaria attitudine derogatoria della norma di settore, bensì nel contesto "patologico" di una sostanziale disapplicazione di principi troppo genericamente definiti.

Ecco, dunque, ripresentarsi quella regola di sintesi cui si accennava in principio e riaffermarsi di conseguenza l'utilità delle strutture societarie a partecipazione pubblica: la sussistenza di una relazione di *alterità soggettiva funzionale* è fondamentalmente rimessa alle modalità di redazione degli statuti, i quali giustificano il ricorso a modelli organizzativi più snelli di quanto risultino le PP.AA., senza tuttavia tradire la matrice pubblicistica del fenomeno e, dunque, la regola di sottrazione piena ai princìpi di libero mercato.

Sotto questo profilo, pertanto, gli statuti di società a partecipazione pubblica devono altresì prevedere clausole limitative della **circolazione** delle partecipazioni dell'Ente (artt. 2355 - bis, 2469, c.c.), consentendo peraltro l'*exit* dell'eventuale socio privato mediante meccanismi di liquidazione o riacquisto; devono limitare la facoltà della società di acquisire partecipazioni in altre società o enti (art. 13, D.L. n. 223/2006 s.m.i.); devono introdurre modelli di *governance* limitativi dell'autonomia gestionale del *board* e remissivi rispetto alla

volontà dell'Ente (ad. es., sistema dualistico di amministrazione e controllo, oppure clausole rigide di direzione e coordinamento); devono incrementare la *voice* del socio pubblico, soprattutto mediante l'attribuzione di diritti particolari (ove si tratti di srl) e/o più che proporzionali rispetto ai conferimenti (artt. 2468, 2476, 2479 c.c.).

* * *

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

- III -

CONCLUSIONI

Per quanto si è detto e motivato, può anzitutto concludersi che la *NewCo* da costituirsi su iniziativa del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina sia destinata a rientrare nella definizione di società *in house providing*, strumentale e/o ancillare alle esigenze istituzionali dei due Enti pubblici, nella specie rappresentate dallo svolgimento di servizi telematici ed informatici ad essi coessenziali.

La necessità che il Comune di Messina e la Provincia Regionale di Messina si avvalgano di un'apposita *esternalizzazione* per lo svolgimento dei servizi in parola emerge documentalmente, per quanto attiene al Comune, dalla stessa genesi della Feluca s.p.a. e dalle motivazioni connesse (v., da ultimo, delib. G.Munic. n. 831 del 17.09.2010 e gli atti prodromici ivi richiamati).

Per ciò che attiene alla Provincia Regionale di Messina, la necessità di un'apposita *esternalizzazione* emerge invece dal carteggio stimolato con nota presidenziale prot. 6949/10/gab del 9.09.2010 e relativa risposta del Dirigente l'U.D. "Innovazione e Sistemi Tecnologici" prot. 578 del 15.09.2010, dalla quale risulta l'attuale saturazione di impiego di tutte le figure professionali astrattamente idonee, *uti singuli*, a prestare i servizi in parola.

In questo contesto - stante anche la sopravvenuta vigenza della Legge 122/2010 (di conv. del D.L. n. 78/2010), nonchè dell'art. 23-bis, Legge 6.08.2009 n. 133 di conversione del DL 25.06.2008 n. 112, come modificato dall'art. 15, DL 25.09.2009, n. 135 -, la stessa continuità (operativa e giuridica) di Feluca s.p.a. può considerarsi decisamente ostacolata.

Secondo quanto illustrato, dunque, la classificazione formale della costituenda *NewCo* quale società *in house providing* - esercente servizi di interesse istituzionale, per i quali gli Enti abbiano la necessità di ricorrere alla declamata esternalizzazione - appare coerente con l'intento di assicurare la sopravvivenza delle "attività" e "professionalità" oggi presenti in Feluca s.p.a., pur nell'osservanza rigorosa delle disposizioni sopra richiamate.

La costituenda società dovrà tuttavia organizzarsi secondo un modello idoneo all'attuazione delle regole e dei principi fino ad ora elencati ed in un raporto di reciproca e

formale collaborazione, per un verso, con l'Ufficio fallimentare rappresentato dal Curatore Avv. Francesco Munafò (G.D., Dott. Liborio Fazzi) e, per altro verso, con l'Organo di liquidazione rappresentato dal Dott. Domenico Santamaura.

Per tali motivi:

A) la *NewCo* dovrà costituirsi su delibera del **Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale**, come espressamente previsto dai rispettivi Statuti (per il Comune: art. 42; per la Provincia: art. 27, co. 2, lett. *f*) e dalle norme contenute nel T.U.E.L. (art. 42, co. 2, lett *e*);

B) il capitale sociale della *NewCo* dovrà risultare intestato esclusivamente al Comune di Messina ed alla Provincia Regionale di Messina **(controllo analogo partecipativo)** ed il tipo societario prescelto dovrà essere quello - economicamente più sostenibile e statutariamente più duttile - della **società a responsabilità limitata**, da affidarsi peraltro ad una **gestione manageriale indipenendente**;

C) lo statuto della *NewCo* dovrà contenere apposite regole convenzionali di **limitazione alla circolazione** della partecipazione sociale pubblica, di soggezione della gestione alla **direzione** ed **al coordinamento** dell'Università degli Studi di Messina, di istituzione di un apposito **Comitato per il controllo analogo interno**, di **nomina** e **revoca** degli Organi di amministrazione e controllo;

D) la *NewCo* dovrà fornire al Comune di Messina ed alla Provincia Regionale di Messina i **servizi telematici coessenziali** alle finalità istituzionali degli Enti ed in sinergia con i rispettivi Uffici, attraverso l'impiego di **risorse professionali ed aziendali acquisite da Feluca s.p.a.**, sia pure a seguito di apposita autorizzazione assembleare ottenuta in un contesto di larga condivisione (Fallimento Intermedia soc. coop. a r.l.; Liquidazione Feluca s.p.a.). Sotto quest'ultimo profilo, appare particolarmente importante trasfondere le presenti osservazioni entro un'apposita istanza di fissazione di una riunione formale (da rivolgere al Giudice Delegato al Fallimento Intermedia), nella quale formalizzare le volontà delle Amministrazioni Comunale e Provinciale e preparare l'assemblea autorizzativa all'operazione di cessione aziendale di Feluca s.p.a.

Infine, l'acquisto *a titolo oneroso* che la costituenda *NewCo* dovesse compiere nei

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

confronti della Feluca s.p.a., sarebbe comunque subordinato all'accettazione di una congrua *valutazione e quantificazione* del compendio aziendale, già sommariamente stimato a fini concordatari nel Piano di risanamento redatto dal Liquidatore di Feluca s.p.a. (11.11.2009) e formato da:

- convenzioni pendenti (Comune di Messina);

- beni materiali (attrezzature e altri mezzi);

- contratti di lavoro dipendente con relativo trattamento previdenziale e contributivo;

- altri crediti e/o debiti da individuare, quantificare e stimare nel grado di realizzabilità/esigibilità;

- rapporti controversi da individuare e quantificare;

- avviamento residuo.

Attraverso l'impiego della provvista ricevuta dal Comune di Messina e dalla Provincia Regionale di Messina, la *NewCo* acquisterebbe dunque l'azienda "Feluca" e subentrerebbe in tutti i rapporti giuridici intestati alla Società ormai in liquidazione, operando quale nuovo soggetto affidatario in via diretta dei servizi richiesti dai soci pubblici (Comune di Messina e Provincia Regionale di Messina).

* * *

Tutto quanto sopra, si rassegna il presente *Piano strategico di Governance*, affinché le SS.LL. possano eventualmente condividerlo, sottoponendolo quindi all'approvazione dei rispettivi organi di Giunta in uno all'adozione degli atti di seguito predisposti in bozza.

Con osservanza.

(prof. avv. Dario Latella)

Dario Latella

ATTI AMMINISTRATIVI

(bozze)

* * *

COMUNE DI MESSINA

(estratto delibera Giunta Municipale)

..... OMISSIS .....

[richiamare gli atti deliberativi di Consiglio Comunale e Giunta Municipale su costituzione Feluca s.p.a. e relativo contratto di servizio]

La Giunta ritiene che debbano essere predisposti e compiuti tutti gli atti necessari e/o opportuni per giungere alla implementazione ed ottimizzazione dei servizi informatici e tecnologici da rendersi a servizio del Comune di Messina, in una prospettiva di completa ed efficiente riorganizzazione dell'attuale modello tecnico e giuridico, a tal fine avviando d'intesa con la Provincia Regionale di Messina la realizzazione di una progetto unitario per la realizzazione dei servizi in parola, ricorrendo alle forme organizzative e di esternalizzazione consentite dalla legge e, in particolare, alla costituzione di un'apposita *NewCo*, nella forma della società a partecipazione totalitaria pubblica (*in house providing*), che svolga la propria attività nell'interesse istituzionale degli Enti soci.

In quest'ottica, e su proposta del Sig. Sindaco, la Giunta Municipale ravvisa la necessità di conseguire i seguenti obiettivi primari:

1) programmare una gestione manageriale, economica ed efficiente dei servizi istituzionali informatici e telematici da rendersi a servizio del Comune di Messina e della Provincia di Messina, riconoscendo al primo il ruolo di Ente coordinatore del progetto complessivo, in quanto già destinatario di servizi analoghi già organizzati ed esternalizzati presso la società Feluca s.p.a.;

2) salvaguardare, ove possibile, le professionalità e gli assets già disponibili presso la società Feluca s.p.a.;

3) a tal fine, curarsi di comporre eventuali questioni economiche pendenti con gli organi della liquidazione Feluca s.p.a. e della Curatela del Fallimento Intermedia (socia della Feluca s.p.a.),

interagendo formalmente con essi nel perseguimento di risultati economicamente apprezzabili per il Comune di Messina.

Il sopra citato unitario progetto di esternalizzazione dei servizi informatici è stato dettagliatamente illustrato nel Piano strategico di Governance affidato al prof. avv. Dario Latella e da questi trasmesso con nota prot. ..... del ....., che la Giunta Municipale condivide, approva e dispone formi parte integrante ed essenziale della presente delibera.

Per la realizzazione del progetto finalizzato alla implementazione ed ottimizzazione dei servizi informatici e tecnologici da rendersi a servizio del Comune di Messina e per la costituzione della *partnership* istituzionale con la Provincia Regionale di Messina, viene impegnata la cifra complessiva di Euro 700.000,00 (settecentomila), da prelevarsi dal **[capitolo .....]**.

..... OMISSIS .....

Per tali motivi, la Giunta Municipale, all'unanimità dei voti espressi dai presenti,

DELIBERA

- di approvare il Piano Strategico di Governance presentato dal prof. avv. Dario Latella, formante parte integrante ed essenziale della presente delibera;

- di autorizzare il Sindaco al compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per la realizzazione del progetto NewCo;

- di trasmettere la presente delibera ed il Piano Strategico di Governance al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo organo elettivo adotti la delibera di costituzione della NewCo;

- di impegnare la somma di Euro 700.000,00 per la costituzione e l'avvio dell'attività operativa e di acquisizione aziendale della NewCo.

..... OMISSIS .....

* * *

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

(estratto delibera Giunta Provinciale)

..... OMISSIS .....

[richiamare il carteggio nota presidenziale prot. 6949/10/gab del 9.09.2010 e relativa risposta del Dirigente l'U.D. "Innovazione e Sistemi Tecnologici" prot. 578 del 15.09.2010, dalla quale risulta l'attuale saturazione di impiego di tutte le figure professionali astrattamente idonee, uti singuli, a prestare i servizi in parola]

La Giunta ritiene che adebbano essere predisposti e compiuti tutti gli atti necessari e/o opportuni per giungere alla implementazione ed ottimizzazione dei servizi informatici e tecnologici da rendersi a servizio della Provincia Regionale di Messina, a tal fine avviando d'intesa con il Comune di Messina la realizzazione di una progetto unitario di realizzazione dei servizi in parola, ricorrendo alle forme organizzative e di esternalizzazione consentite dalla legge e, in particolare, alla costituzione di un'apposita *NewCo*, nella forma della società a partecipazione totalitaria pubblica (*in house providing*), che svolga la propria attività nell'interesse istituzionale degli Enti soci.

In quest'ottica, e su proposta del Sig. Presidente della Provincia Regionale, la Giunta Provinciale ravvisa la necessità di conseguire i seguenti obiettivi primari:

1) programmare una gestione manageriale, economica ed efficiente dei servizi istituzionali informatici e telematici da rendersi a servizio del Comune di Messina e della Provincia di Messina, riconoscendo al primo il ruolo di Ente coordinatore del progetto complessivo, in quanto già destinatario di servizi analoghi già organizzati ed esternalizzati presso la società Feluca s.p.a.;

2) salvaguardare, ove possibile, le professionalità e gli *assets* già disponibili presso la società Feluca s.p.a.;

3) a tal fine, curarsi di comporre eventuali questioni economiche pendenti con gli organi della liquidazione Feluca s.p.a. e della Curatela del Fallimento Intermedia (socia della Feluca s.p.a.), interagendo formalmente con essi nel perseguimento di risultati economicamente apprezzabili per la Provincia Regionale di Messina.

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

Il sopra citato unitario progetto di esternalizzazione dei servizi informatici è stato dettagliatamente illustrato nel Piano strategico di Governance affidato al prof. avv. Dario Latella e da questi trasmesso con nota prot. ..... del ....., che la Giunta Provinciale condivide, approva e dispone formi parte integrante ed essenziale della presente delibera.

Per la realizzazione del progetto finalizzato alla implementazione ed ottimizzazione dei servizi informatici e tecnologici da rendersi a servizio della Provincia Regionale di Messina e per la costituzione della *partnership* istituzionale con il Comune di Messina, viene impegnata la cifra complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), da prelevarsi dal **[capitolo .....]**.

Al fine di avviare il progetto con la maggiore tempestività ed urgenza possibili, anche nell'ottica di far fronte alle esigenze immediate che provengono dalla realizzazione dell'iniziativa nel suo complesso, su proposta del Sig. Presidente della Provincia Regionale viene ravvisata l'opportunità di attribuire la disponibilità di Euro 200.000,00 (duecentomila) in favore del Comune di Messina, affinché Esso provveda, quale Ente coordinatore del progetto finalizzato alla realizzazione della *NewCo* istituzionale e nelle more del completamento di questo percorso, alle primarie e più impellenti esigenze derivanti dall'iniziativa.

La predetta somma di Euro 200.000,00 si intende prelevata dal sopra indicato complessivo impegno di spesa di Euro 500.000,00 e deve considerarsi imputata in conto-progetto. Pertanto, qualora quest'ultimo non dovesse essere avviato entro sei mesi dalla data della attribuzione della predetta somma di Euro 200.000,00 al Comune di Messina, questa dovrà essere restituita alla Provincia Regionale maggiorata dell'interesse legale.

..... OMISSIS .....

Per tali motivi, la Giunta Provinciale, all'unanimità dei voti espressi dai presenti,

DELIBERA

- di approvare il Piano Strategico di Governance presentato dal prof. avv. Dario Latella, formante parte integrante ed essenziale della presente delibera;

- di autorizzare il Presidente della Provincia Regionale al compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per la realizzazione del progetto NewCo, ivi inclusa la destinazione della somma

di Euro 200.000,00 (duecentomila) in favore del Comune di Messina, affinché Esso provveda, quale Ente coordinatore del progetto finalizzato alla realizzazione della NewCo istituzionale e nelle more del completamento di questo percorso, alle primarie e più impellenti esigenze derivanti dall'iniziativa;

- di considerare la predetta somma di Euro 200.000,00 prelevata dall'impegno complessivo di spesa di Euro 500.000,00 ed imputata in conto-progetto, con obbligo di restituzione alla Provincia Regionale di Messina - maggiorata dell'interesse legale - là dove, entro sei mesi dalla data della su erogazione in favore del Comune di Messina, il progetto finalizzato alla realizzazione della NewCo istituzionale non dovesse essere avviato;

- di trasmettere la presente delibera ed il Piano Strategico di Governance al Presidente del Consiglio provinciale, affinché quest'ultimo organo elettivo adotti la delibera di costituzione della NewCo;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 500.000,00 per la costituzione e l'avvio dell'attività operativa e di acquisizione aziendale della NewCo.

..... OMISSIS .....

* * *

STATUTO *NEWCO*

(da allegare alla delibera del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale)

* * *

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "……".

Articolo 2

La società ha per oggetto l'esercizio, nell'interesse degli Enti pubblici soci e mediante contratti di servizio o affidamenti di incarichi specifici, dei servizi informatici istituzionali.

A tal fine, la società potrà fornire:

a) servizi informatici, telematici e di comunicazione di utilità generale, la prestazione di servizi di livello infrastrutturale per le reti di fonia e dati, per i sistemi di elaborazione ed il software di base;

b) servizi d'archiviazione, anche ottica, ed elaborazione dati (*data entry - database*);

c) sviluppo e gestione di software applicativi, la fornitura e il supporto per il software applicativo, sia di tipo transazionale che orientato al lavoro collettivo e alla produttività personale;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti telematiche nelle componenti attive e passive;

e) implementazione delle strutture e dei servizi esistenti;

f) organizzazione di corsi d'addestramento sull'uso dei servizi di rete e di software applicativi;

g) coordinamento dell'accesso alle banche dati esterne;

h) gestione dei protocolli e livelli di sicurezza del sistema informativo;

i) supporto alle decisioni strategiche del comparto didattico, della ricerca e gestionale;

l) promozione e realizzazione di iniziative tecnologicamente avanzate nei settori di

competenza, anche mediante partecipazione nazionale e/o internazionale e convenzioni con enti pubblici e privati;

n) definizione, nell'ambito delle politiche generali degli Enti soci, degli standards e delle regole per garantire adeguati livelli di sicurezza e interoperabilità per tutte le unità operative.

In via strumentale ed in connessione a quanto sopra, la società potrà svolgere attività di studio e ricerca, nonché di consulenza e progettazione.

L'affidamento alla società dei servizi previsti in questo articolo può essere accompagnata dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

La società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano o comunque in maniera coordinata e funzionale agli scopi ed iniziative di tali Enti.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, tra l'altro potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed in genere qualunque atto connesso con lo scopo sociale, fatta eccezione per le attività tutelate e per le attività di raccolta e sollecitazione al pubblico risparmio e per le attività di intermediazione finanziaria previste dal D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998.

Infine, la società potrà assumere partecipazioni, interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti o società controllate e/o collegate, il tutto nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13, D.L. n. 223/2006, s.m.i.

Articolo 3

La società ha sede legale nel Comune di Messina.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (euro centomila-) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Articolo 7

In caso di riduzione del capitale per perdite, non può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 8

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 10

Le partecipazioni sociali, così come parti di esse sono incedibili ed intrasferibili, se non in favore degli altri soci pubblici.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, per ammissione in società di nuovo

soggetto o nuovi soggetti i quali: a) non potranno avere in via esclusiva, o congiunta se plurimi, partecipazione superiore al 49% (quarantanove percento) dell'intero capitale; b) possa o possano conferire beni od utilità nei termini di cui al precedente articolo 6; c) siano altro Ente Pubblico ovvero società a totale partecipazione pubblica e soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'Ente pubblico o degli Enti pubblici che la partecipano, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 11

Nel caso di pluralità dei soci l'eventuale recesso dalla società sarà possibile nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più

diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 12

La società è assoggettata funzionalmente all'attività di direzione e coordinamento degli Enti pubblici soci, i quali, a seguito di deliberazione assunta dai rispettivi Consiglio Comunale e Consiglio Provinciale, avranno diritto:

- di nominare un Comitato per il Controllo analogo interno, del quale facciano parte i rappresentanti degli Enti pubblici soci;

- di determinare, attraverso il predetto Comitato, la direzione dell'attività operativa e di sviluppo della società;

- di determinare ed esercitare, attraverso il predetto Comitato, il controllo economico, finanziario e gestionale sull'attività della società.

La società provvederà ad indicare la propria soggezione a detta attività di direzione e coordinamento, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

La società dovrà curare la predisposizione di un adeguato Modello Organizzativo ex L. n. 231/2001 e s.m.i.

Articolo 13

I soci, comunque costituiti in assemblea, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 14

Sono riservate alla competenza dei soci, comunque costituiti in assemblea:

1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;

2) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

3) le modificazioni dell'atto costitutivo;

4) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

5) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

6) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 15

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, sempre mediante deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Saranno pure adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 16

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante

dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta da documentazione debitamente sottoscritta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo tre Amministratori.

La nomina dell'Amministratore Unico compete al Sindaco del Comune di Messina, che lo sceglierà nella rosa di tre nominativi proposti dal Presidente della Provincia Regionale di Messina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà nel modo seguente: un componente sarà nominato dal Sindaco del Comune di Messina; un componente sarà nominato dal Presidente

della Provincia Regionale di Messina; il Presidente sarà nominato dal Sindaco del Comune di Messina, che lo sceglierà nella rosa di tre nominativi proposti dal Presidente della Provincia Regionale di Messina.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione, possono affidare agli Amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del Cconsiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi annuali.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con provvedimento motivato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti o che comunque mantengano contrattazioni e rapporti d'affari con questa società, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti o che comunque mantengano contrattazioni e rapporti d'affari con questa società. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore è revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Articolo 19

L'organo amministrativo è investito dei poteri di amministrazione da esercitarsi comunque nell'ambito delle previsioni dell'articolo 12 del presente Statuto, in conformità agli scopi sociali; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e

il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente Statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci in assemblea.

Con riguardo al compimento dei seguenti negozi: acquisto od alienazione di immobili od aziende; costituzione di garanzie reali (pegno ed ipoteca) su beni sociali, prestazione di fideiussioni a valore sul patrimonio della società, assunzione di mutui, i poteri deliberativi spettano comunque ai soci in assemblea ordinaria.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 20

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 21

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente - che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento - e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il

luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle verbalizzazione del Consiglio di amministrazione; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi in adunanza collegiale per ogni deliberazione, oltre che per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 22

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Nel rigoroso rispetto delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e di emolumenti degli amministratori di esse, i soci possono inoltre stabilire per gli amministratori (anche delegati) un compenso annuale, in misura fissa ed al lordo delle imposte e tasse, nonché riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale ed i sindaci (anche supplenti) sono nominati dai soci in assemblea, secondo le seguenti modalità: un componente effettivo ed uno supplente saranno nominati dal Sindaco del Comune di Messina; un componente effettivo ed uno supplente saranno nominati dal Presidente della Provincia Regionale di Messina; il Presidente sarà nominato dal Sindaco del Comune di Messina, che lo sceglierà nella rosa di tre nominativi proposti dal Presidente della Provincia Regionale di Messina.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I membri del Collegio sono rieleggibili, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili isti-tuiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 24

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la

società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, il revisore può essere rieletto.

L'incarico può essere revocato con deliberazione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 - ter et 2409 - sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo codice civile.

BILANCIO E UTILI

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci, in assemblea, per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 26

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è accantonata in un apposito fondo di riserva.

La riserva statutaria da conferimento può decrementarsi od incrementarsi per effetto di

dismissioni di beni ovvero di nuove opere eseguite su beni di proprietà; in ogni caso essa può essere incrementata anche con l'intera parte di utili non destinata alla riserva legale, con decisione dei soci adottata nell'assemblea che approva il bilancio, su conforme proposta dell'Organo amministrativo.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 27

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, ovvero per deliberazione dell'assemblea, con i quorum di legge.

In tal caso, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, seguendo gli stessi criteri previsti per la nomina degli amministratori, e determinerà:

- il numero dei liquidatori ed in caso di pluralità degli stessi le regole di funzionamento, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo preposto alla liquidazione.

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto da presente statuto, si applicheranno le norme codicistiche in materia di società a responsabilità limitata, il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.L. n. 223/2006 e s.m.i., la Legge n. 244/2007 e s.m.i., la Legge n. 133/2008 e s.m.i., la Legge n. 122/2010 e s.m.i.

MODELLO DI *GOVERNANCE*

(da allegare alle delibere del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale)

* * *

Le caratteristiche dell'affidamento *in house providing* richiedono che vi sia una interorganicità stringente tra l'ente pubblico proprietario e la società.

Tali interrelazioni si realizzano non solo attraverso i Contratti di Servizio che regolamentano la gestione di specifiche attività, ma anche mediante la definizione di adeguati strumenti di indirizzo, partecipazione e controllo che realizzano un effettivo e sostanziale legame tra il soggetto giuridico e l'ente pubblico unico proprietario.

Con l'obiettivo di realizzare compiutamente le disposizioni del legislatore si individuano le modalità attraverso le quali gli Amministratori e/o i Responsabili (soggetti dipendenti della società o esterni incaricati) debbono attenersi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite:

Amministrazione della Società: l'amministrazione della società è affidata ad un Organo Amministrativo sottoposto alle direttive di coordinamento e controllo analogo degli Enti pubblici soci.

Si applicano i disposti del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, fra i quali:

- Articolo 42 lettera m): il consiglio comunale definisce "*gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge*".
- Articolo 50 comma 8: il sindaco "*sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni*".

Considerata l'interorganicità che lega la Società *in house providing* agli Enti pubblici soci, per analogia, viene applicato il disposto dell'articolo 46 comma 4 T.U.E.L.

L'Organo Amministrativo è tenuto:

- ad interagire, su richiesta del sindaco e con cadenza almeno trimestrale, con la Giunta Comunale/Provinciale avendo obbligo di:

a) rendicontare le attività poste in essere nel periodo di riferimento;

b) recepire le decisioni di indirizzo nei limiti del contratto di servizio sottoscritto;

- a presentare alla Giunta Comunale/Provinciale i piani di sviluppo dell'azienda, progetti strategici, piani industriali, al fine di ottenere il parere favorevole per la loro attuazione.

Modalità di esercizio della Funzione Amministrativa: l'Organo amministrativo:

- dovrà applicare nella scelta dei contraenti, fornitori di beni e servizi, quanto previsto dalle norme di diritto pubblico. Al fine di garantire la massima trasparenza le società di partecipazione totalitaria pubblica adottano un "Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia". E' fatto inoltre obbligo agli amministratori della società ed ai soggetti responsabili di utilizzare, per le forniture di beni e servizi che siano comuni alle diverse attività (vedi quale esempio la fornitura di cancelleria), l'elenco dei fornitori abituali individuati dall'ente;

- possono autonomamente porre in essere tutte le operazioni contabili/finanziarie dipendenti da contratti di fornitura o da accordi commerciali a valenza annuale o pluriennale precedentemente conclusi con parere favorevole della Giunta Comunale/Provinciale;

- possono disporre ordinativi di pagamento in un limite massimo di spesa, definito in via preventiva dal budget d'esercizio, per acquisti di materiale o servizi necessari per la gestione corrente (cancelleria, manutenzione automezzi, manutenzioni strumenti informativi, ecc.);

- sono responsabili del rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'applicazione del budget d'esercizio devono richiedere alla Giunta Comunale/Provinciale apposita autorizzazione per le seguenti operazioni:

1. Assunzioni di personale e stipula dei contratti di consulenza

2. Acquisti di beni aventi natura di investimento

3. Interventi manutentivi straordinari

4. Stipula di contratti di fornitura di beni e servizi

5. Operazioni finanziarie straordinarie

6. Interventi di sponsorizzazione, pubblicità e simili

7. Modificazione degli stanziamenti di budget

Modalità di esercizio della gestione:

l'Organo amministrativo:

- può autonomamente porre in essere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire il perfetto funzionamento delle reti e la corretta erogazione dei servizi sulla base di piani industriali approvati dalla Giunta Comunale/Provinciale;

- può autorizzare interventi particolari il cui importo non superi, a preventivo, la somma massima di spesa stabilita in accordo con il Responsabile della funzione Amministrativa e previo parere favorevole della Giunta Comunale/Provinciale;

- deve richiedere idonea autorizzazione per le seguenti operazioni:

1. Interventi straordinari

2. Interventi particolari che non abbiano carattere di urgenza, ma esclusivamente migliorativi del servizio o di modifica delle modalità di esecuzione delle prestazioni correnti

3. Modifiche nel piano di gestione delle risorse umane assegnate

4. Modifiche del piano industriale

Gli organi di controllo:

Al fine di realizzare compiutamente quanto espresso in premessa *(gestione efficiente, efficace, economica improntata alla trasparenza ed alla responsabilità pubblica con un rapporto interorganico stringente tra la società e gli Enti soci, affinchè si realizzi il controllo analogo previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)*, si individuano cinque livelli

attraverso i quali il Comune esercita la funzione di controllo sulle società totalmente partecipate:

- Controllo Esterno:

1. Nomina da parte dell'azionista dell'organo ufficiale di revisione

- Controllo Interno:

2. Rapporti con gli organi gestionale dell'ente pubblico

3. Contratto di servizio

4. Controllo di gestione

5. Controlli sugli atti fondamentali e approvazione degli indirizzi strategici

Controllo Esterno:

1. ***Nomina da parte dell'azionista dell'organo ufficiale di revisione***: si tralascia l'analisi delle funzioni svolte dal Revisore dei conti o dal Collegio dei Revisori in quanto tali funzioni sono previste e stabilite dalla legge.

Controllo Interno:

2. ***Rapporti con gli organi gestionali dell'ente pubblico***: l'Organo Amministrativo, in un dialogo costante con l'ente pubblico di riferimento, presenta alla Giunta Comunale/Provinciale i reports di gestione (andamento economico finanziario, sintesi della gestione tecnica), i documenti di programmazione contabile (budget di inizio esercizio con individuazione degli obiettivi previsti, bilancio d'esercizio e relativi documenti integrativi, programmi strategici, ecc.); i piani tariffari, altri documenti che si ritiene utile presentare in una logica di sinergia strategica e gestionale.

3. ***Contratto di servizio:*** documento fondamentale che regola l'affidamento complessivo della gestione dei servizi generali trasferiti alla società.

4. ***Controllo di Gestione***: la funzione di controllo viene esercitata dal Direttore

Generale di ciascuno degli Enti soci, o da un suo delegato, avvalendosi di personale dipendente dall'ente pubblico o esterno appositamente incaricato.

Il Responsabile del Controllo svolge compiti specifici e ben definiti ponendosi in dialogo con l'Organo Amministrativo, gli eventuali Amministratori delegati ed i responsabili di funzione improntando il rapporto su una logica di piena collaborazione e responsabilità.

Viene attribuita al Controllo di Gestione la competenza relativa alla redazione dei documenti e dei report strategici, finanziari e di gestione necessari per rispondere adeguatamente al Consiglio Comunale/Provinciale ed alla Giunta Comunale/Provinciale assicurando in tal modo la trasparenza ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

Compiti e funzioni dell'Organo di Controllo Interno:

- Redazione del Budget di inizio esercizio adeguatamente motivato con specifica degli obiettivi che si intende conseguire e le risorse a disposizione
- Rielaborazione del Bilancio d'esercizio (redatto dal Consulente Esterno) in termini di analisi, valutazione dei risultati conseguiti e verifica degli scostamenti (in riferimento al budget iniziale)
- Redazione dei programmi strategici sia tecnici che amministrativi: tali documenti vengono stilati all'inizio dell'esercizio per quanto attiene le scelte programmabili, possono essere successivamente modificati in presenza di elementi straordinari che comportano l'assunzione di iniziative ulteriori o alternative rispetto alle originali previsioni
- Presentazione dei piani tariffari per i servizi che ne prevedono l'applicazione (anche se dipendenti da Autorità esterne)
- Sintesi delle risultanze tecniche relative alla gestione dei servizi con riferimento ai livelli di qualità raggiunti, ad eventuali criticità e/o problemi connessi alla gestione
- Elaborazione dei piani per gli investimenti tecnici e finanziari

Termini per la predisposizione e presentazione dei reports periodici da parte dell'Organo amministrativo:

PERIODICITÀ TRIMESTRALE: report riassuntivo dei valori contabili con:

1. indicazione dei saldi contabili riferiti ai conti correnti bancari e postali

2. indicazione delle posizioni debitorie della società

3. sintetica esposizione delle operazioni gestionali (di particolare significato) avvenute nel periodo.

PERIODICITÀ SEMESTRALE:

1. report complessivo inerente i fatti di gestione e i risultati contabili del semestre (con il secondo semestre viene presentata la bozza delle risultanze di fine esercizio)

2. documento di sintesi nel quale vengono evidenziati gli interventi tecnici, rilevanti, effettuati nel periodo.

ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO:

1. report generale che evidenzi, unitamente alle risultanze del bilancio ufficiale, le dinamiche gestionali, i fatti significativi, le risultanze della contabilità industriale, qualsiasi elemento utile ad illustrare lo stato economico, finanziario e tecnico dell'azienda

2. riepilogo annuale dell'andamento della gestione tecnica con riferimento alla qualità del servizio prestato, degli interventi realizzati, delle scelte tecniche approntate al fine di migliorare le prestazioni

5. Controllo sugli atti fondamentali ed approvazione degli indirizzi strategici:

L'Organo Amministrativo presenta al Consiglio Comunale/Provinciale:

- all'inizio di ciascun anno il Budget d'esercizio unitamente al piano industriale
- alla chiusura di ciascun esercizio (indicativamente entro la fine del mese di aprile o giugno in

caso di slittamento del termine) in via preventiva prima della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il Bilancio d'esercizio ed i documenti allegati

- eventuali proposte di modificazione dell'atto costitutivo e di aumento del capitale sociale.

Il Sindaco ed il Presidente della Provincia Regionale potranno liberamente presentare all'attenzione dell'Assemblea Consiliare qualsiasi proposta ritengano meritevole di valutazione e approvazione.

* * *

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

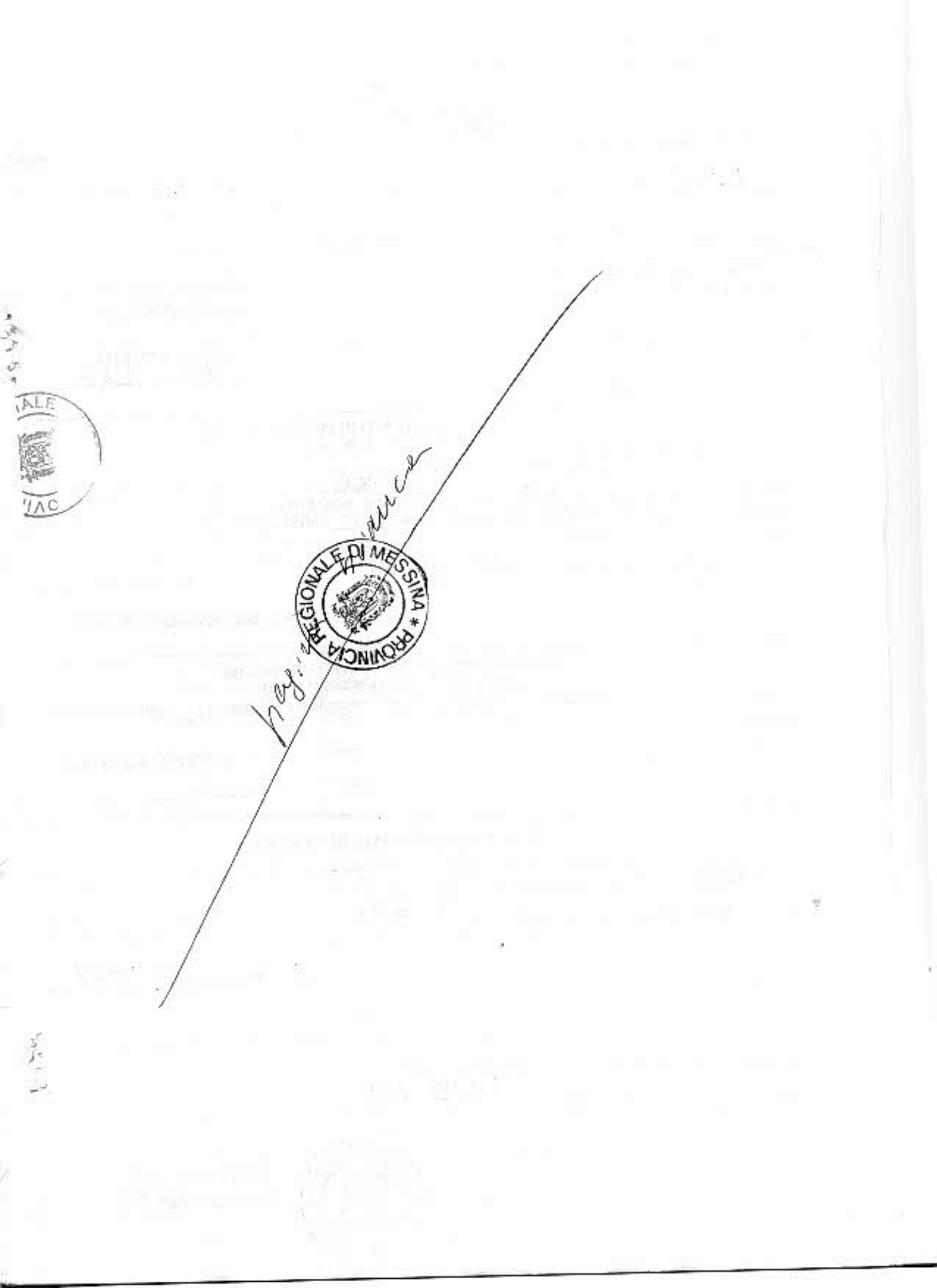
REGIONALE DI MESSINA
PROVINCIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'Assessore Anziano

F.to *Dott. Michele BISIGNANO*

Il Segretario Generale

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il Presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo 19 DIC. 2010

L'ADDETTO

Messina, li 19 DIC. 2010

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal 19 DIC. 2010 al 02 GEN. 2011

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 19 DIC. 2010 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 03 GEN. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 29 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 14 FEB. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL F.R.U.O.A.C.P.O.

Sig.ra Rita ALLOSO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Il Presidente

L'Assessore all'E-Government

Messina, 2 marzo 2011

Prot. .....

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
USCITA PRESIDENZA
02/03/2011
Protocollo n°0001349/11/GAB

Al Sig. Dirigente del 3° Dip. - 3° U.D. "Innovazione e Sistemi Tecnologici",

Ing. Armando Cappadonia

e p.c. → Al Sig. Dirigente del I Dip. – 2° Uff. Dirig.

U.O. Programmazione negoziata e Partecipazioni Azionarie

Dott. Antonino Calabrò

LORO SEDI

Oggetto: *Atto di indirizzo sullo svolgimento di servizi informatici di interesse istituzionale della Provincia Regionale di Messina.*

I sottoscritti Presidente della Provincia Regionale di Messina, On. Avv. Giovanni Ricevuto, ed Assessore all'E-Government, Dott. Rosario Catalfamo,

PREMESSO

- **che** la Provincia Regionale di Messina intende implementare ed ampliare la piattaforma di

servizi informatici e telematici di interesse istituzionale;

- **che** il perseguimento di questo obiettivo appare coerente con le scelte del Governo nazionale in materia di E-Government, come anche documentato dal recente "Piano di e-government 2012" realizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione al fine di definire un insieme di progetti di innovazione digitale che, nel loro complesso, si propongano di modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese e diminuirne i costi per la collettività, contribuendo a fare della Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo dell'economia del Paese;

- **che** il predetto Piano definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi, fra i quali moltissimi riguardano l'area geografica di pertinenza della Provincia Regionale di Messina e l'Ente medesimo quale struttura della PAL (Pubblica Amministrazione Locale);

- **che**, in particolare, la Provincia Regionale di Messina intende razionalizzare le procedure di aggiornamento e riorganizzazione della struttura del Portale istituzionale,nonché implementare ed attivare i seguenti servizi informatici e telematici:

1 – *Polo bibliotecario di livello provinciale* (attivazione)

2 – *Area tematica del centro per l'impiego* (attivazione)

3 – *Area tematica delle agenzie turistiche* (attivazione)

4 – *Area tematica del Commercio* (attivazione)

5– *Portale multicanale "Area dello Stretto"* (Aggiornamento, attività di DATA-ENTRY, supporto alla gestione ed alla Redazione)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Il Presidente

L'Assessore all'E-Government

6 – *Gestione e implementazione di database applicativi coerenti con le specifiche esigenze dei singoli Uffici dell'Ente* (piena attivazione)

7 – *Supporto ai singoli Uffici dell'Ente per la pubblicazione delle relative attività amministrative* (attivazione)

8 – *Supporto manutenzione ordinaria e straordinaria della rete aziendale nelle componenti attive e passive* (implementazione)

9– *Estensione della rete civica dell'Ente, già realizzata mediante fruizione del finanziamento POR Sicilia 2000-2006, mis. 6.05, per tutti i 108 Comuni della Provincia di Messina al fine di realizzare un'offerta integrata di servizi amministrativi al cittadino, l'aggiornamento dei contenuti e l' estensione dell'Albo pretorio on-line*

- **che**, al fine di verificare se i servizi sopra elencati fossero nella disponibilità operativa ed economica dell'Ufficio "Innovazione e Sistemi Tecnologici" in indirizzo, questa Provincia Regionale di Messina, a mezzo del sottoscritto Presidente, ha avviato la necessaria attività di ricognizione interna documentata dalle seguenti note e relative risposte:

a - nota di interpello al Dirigente del 3° Dip. - 3° U.D. "Innovazione e Sistemi Tecnologici" Ing. A. Cappadonia (Presidente prot. n. 6949 del 9.09.2010);

b - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 624 del 7.10.2010;

c - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 626 del 8.10.2010;

d - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 644 del 14.10.2010;

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Il Presidente

L'Assessore all'E-Government

e - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 701 del 9.11.2010;

f - verbale del 16.12.2010, di riunione tecnica dei Dirigenti dell'Ente in ordine all'impiego dei 39 dipendenti con dichiarate capacità informatiche attinenti ai servizi in parola.

- **che**, dal verbale di cui alla superiore lettera f), risulta che il sottoscritto Sig. Presidente abbia richiesto agli intervenuti «*... se una diversa destinazione, totale o parziale, dei trentanove dipendenti con competenze informatiche, come individuati nelle note dell'ing. Cappadonia n. 624/IST del 7 ottobre e seguenti, sia in grado di incidere negativamente sulla efficacia ed efficienza delle rispettive azioni amministrative*»;

- **che**, dal medesimo verbale del 16.12.2010, i Sig.ri Dirigenti presenti hanno rappresentato la necessità che «*... i rispettivi Uffici* ***non debbano essere minimamente sguarniti*** *e anzi, ove possibile, chiedono che vengano, invece,* ***ulteriormente rafforzati*** *per poter produrre una azione amministrativa ancora più proficua nelle materie di cui già il personale di cui si tratta, allo stato, si occupa*».

CONSIDERATO

- **che**, per i motivi suddetti, la Provincia Regionale di Messina ha già manifestato l'intendimento di dotarsi in modo stabile di un'apposita struttura *in house-providing* al fine di attivare e/o implementare i servizi informatici e telematici sopra elencati (delib. G.Prov.

n. 393/2010);

- che, la predetta decisione è stata adottata, fra l'altro, in quanto non consentito - a legislazione vigente - incaricare direttamente e in *outsourcing* soggetti che, pur svolgendo professionalmente servizi di interesse istituzionale, non possiedono i caratteri giuridici di sottoposizione al controllo analogo dell'Amministrazione richiedente e/o di partecipazione totalitaria pubblica.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si dispone in indirizzo per il Dirigente del 3° Dip. - 3° U.D. "Innovazione e Sistemi Tecnologici" di verificare e riscontrare con la massima e cortese sollecitudine se, allo stato della dotazione economica e di personale di cui dispone l'Ufficio diretto, lo stesso possa considerarsi nelle condizioni di attivare ed implementare tempestivamente tutti i servizi sopra elencati nei numeri da 1 a 9.

L'Assessore all'e-government
(Dott.Rosario Catalfamo)

Il Presidente
(On. Avv. Giovanni Ricevuto)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
3° Dipartimento - 3° U. D. "Innovazione e Sistemi Tecnologici"
Palazzo Uffici – 5° piano – Via XXIV maggio – 98100 Messina

☎ 0907761.479 *(Segreteria)* - *090/7761.424 (Fax)* - ✉ informatica *@provincia.messina.it*

Prot. 137/13T del 02/03/2011

→ Al Sig. Presidente
AL Sig. Assessore all'E-Government

E, p.c. AL Sig. Dirigente del 1° Dip. - 2° U.D.
U.O. Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie

SEDE

Oggetto: Risposta a nota prot. 1349/11/GAB del 02/03/2011.

Riscontro la nota in oggetto comunicando che, allo stato attuale ed alla luce del verbale della riunione tecnica del 16/12/2010 convocata dal Sig. Presidente, lo scrivente Ufficio non dispone di un numero adeguato di unità di personale per le finalità indicate nell'atto di indirizzo.
Una verifica del fabbisogno economico per la realizzazione dei servizi richiesti, coordinati in ogni caso dallo scrivente Ufficio, potrà essere effettuata solamente dopo una precisa analisi delle singole esigenze dei vari Uffici dell'Ente e dei Comuni che aderiranno all'iniziativa indicata al punto 9) della nota in oggetto.

Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA PRESIDENZA
02/03/2011
Protocollo n°0001358/11/GAB

Prot. n. 362/Aff.Cons. del 28/02/2011.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot n. 41/Rev.

Risposta a nota prot. 326/Aff. Cons. Messina, li 28/02/2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione: " Costituzione New-Co e approvazione Statuto".

Al Sig. Dirigente
I Dip. – Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Unità Operativa "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
S E D E

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

- **ESAMINATA** la proposta di delibera avente per oggetto la costituzione New-Co e approvazione Statuto;
- **RILEVATO** che, la legge 244/2007, art. 3 comma 27, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società, mentre la stessa legge prevede l'assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di interessi generali;
- **CHE con** l'atto in questione si propone al Consiglio provinciale di autorizzare la costituzione della Società New-Co S.r.l. a totale partecipazione pubblica del comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina che svolga attività strumentale alle esigenze istituzionali dei soci pubblici nei servizi informatici e telematici e approvare lo statuto della costituenda società il cui il costo della costituzione della Società in questione è in Euro 400.000,00 per la quota che deve sottoscrivere la Provincia Regionale di Messina;
- **CONSIDERATO** che gli obiettivi da conseguire con la costituenda Società sono:
    1. Programmare una gestione manageriale, economica ed efficiente dei servizi istituzionali informatici e telematici da rendersi a servizio del comune di Messina e della provincia Regionale di Messina, nonché di altri Enti pubblici che dovessero chiedere ausilio alla Provincia, nonché programmando una profonda innovazione e

decisivo ampliamento dei servizi attualmente disponibili presso gli Enti coinvolti, servizi analoghi già organizzati ed esternalizzati presso la Società Feluca S.p.a.;

2. Salvaguardare ove possibile, le professionalità già disponibili presso la Società Feluca S.p.a.;
3. Comporre eventuali questioni economiche pendenti con gli organi della liquidazione Feluca S.P.A. e della curatela del fallimento Intermedia;

Per quanto riguarda il primo punto questo Collegio non ha nulla da eccepire in quanto appare che la costituenda società svolgerà attività di servizi relativi alle esigenze istituzionali dei soci pubblici nel settore dei servizi informatici e telematici che la citata legge 244/2007 non pone alcun veto, sempre che si accerti che non ci sono le figure professionali all'interno della Provincia Regionale di Messina e del Comune di Messina.
Relativamente ai punti 2 e 3 a parere di questo Collegio la norma giuridica che permette di raggiungere gli obiettivi di che trattasi e cioè quelli previsti ai punti uno due e tre sopra citati è quella che prevede la cessione o il conferimento della Società Feluca alla costituenda Società New-Co.
Dal piano strategico di governance della Feluca S.p.a di cui la Provincia Regionale detiene il 20% del capitale sociale è prevista la cessione della Feluca alla costituenda Società New-Co.
Infatti solo mediante la cessione della Feluca S.p.a. tutti i contratti attivi e passivi della cedente potranno essere trasferiti alla costituenda Società New-Co.
Questo Collegio ha nutrito grossi dubbi sulla fattibilità della cessione della Feluca S.p.a. per i seguenti motivi:

- la Feluca S.p.a. è stata posta in liquidazione volontaria a seguito delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei soci il 5 maggio 2008 in relazione di una cronica sottocapitalizzazione protrattasi per circa sei anni a causa delle continue perdite subite. Da notizie apprese dal giornale pare che la Feluca S.p.a. si trovi in un stato di insolvenza assoluta a causa della quale è all'attenzione del giudice competente la richiesta di fallimento proposta dai creditori.
- La Intermedia Società cooperativa a r.l. che possiede il 51% della Feluca S.P.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Messina del 20/11/2006.
- Da quanto si evince dalla proposta di delibera in questione la costituenda Società dovrebbe prendere in carico le professionalità già disponibili nella Feluca S.p.a. (cioè i dipendenti della Feluca S.P.A.), nonché la situazione patrimoniale disastrosa della Feluca e della massa passiva del fallimento Intermedia a r.l.
- Dal piano strategico di Governance della Feluca S.P.A. predisposto dal Prof. Avv. Dario Latella si evince che nonostante è stata chiesta al liquidatore della Feluca la situazione patrimoniale della stessa società, lo stesso non ha risposto alla richiesta, quindi non si conosce la reale la situazione patrimoniale della Feluca, né si conosce la massa passiva della Intermedia a r.l., situazioni fondamentali che il piano strategico prevede che dovranno essere accollate dalla costituenda New-Co.
- A parere di questo Collegio è opportuno, al fine di non gravare di ulteriori oneri la Provincia Regionale di Messina, non acquisire la Società Feluca S.p.a. attraverso la cessione dell'azienda. Infatti per tale fine la Provincia Regionale di Messina ha impegnato la somma di Euro 400.000,00 sul Bilancio 2010. In considerazione che la New-Co si costituirà con capitale sociale di euro 100.000,00 si evince chiaramente che gran parte della differenza tra la sottoscrizione del 50% del capitale sociale pari a Euro 50.000,00 e l'importo impegnato di euro 400.000,00 serviranno a sanare le situazioni patrimoniali della Feluca S.p.a e della Intermedia a r.l. con onere a carico della Provinca Regionale di Messina e del Comune di Messina che ha previsto una spesa di Euro 700.000,00.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alle osservazioni sopra esposte esprime parere contrario alla proposta di delibera in oggetto così come giuridicamente articolata e condizionata ad acquisire la Feluca S.p.a, mediante atto di cessione di azienda con grossi oneri a carico della Provincia di Messina e del Comune di Messina.

Il Collegio dispone che la proposta di delibera in oggetto venga trasmessa alla Corte dei Conti per competenza.

Dr. Antonino Piraino

Dr. Gabriele Molica

Rag. Francesco Lembo

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot n. 48/Rev.

Messina, lì 03/03/2011

OGGETTO: Chiarimento proposta di deliberazione: "Costituzione New-Co e approvazione Statuto".

Al Sig. Dirigente
I Dip. – Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Unità Operativa "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
S E D E

In riferimento al parere espresso in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Costituzione New-Co e approvazione Statuto", si precisa che la frase "Il Collegio dispone che la proposta di delibera in oggetto venga trasmessa alla Corte dei Conti", debba intendersi nel senso che la delibera deve essere inviata alla Corte dei Conti successivamente al momento in cui viene approvata dal Consiglio Provinciale di Messina.

Distinti saluti.

Dr. Antonino Piraino

Dr. Gabriele Molica

Rag. Francesco Lembo

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI

PROF. AVV. FABRIZIO GUERRERA
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Messina
PROF. AVV. DARIO LATELLA
Associato di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Messina
AVV. SARO ROBERTI

URGENTE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
02/03/2011
Protocollo n°0008216/11

Messina, 1 marzo 2011

Ill.mi Sig.ri

DIRIGENTE I DIPARTIMENTO 2° UFFICIO DIRIGENZIALE

U.O. PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Dott. Antonino Calabrò

e p.c. **PRESIDENTE PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

On. Avv. Giovanni Ricevuto

Loro Sedi

1° DIP. RIS. UN. PROGR. NEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
- 2 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

Oggetto: *Riscontro nota prot. n. 72/1° DIP. - 2° UD/PN del 1° marzo 2011.*

Illustre Sig. Dirigente,

riscontro la Sua pervenutami in data odierna per svolgere alcune osservazioni riepilogative e conclusive in esito al parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti di Codesta Provincia Regionale in seno alla riunione della I Commissione consiliare tenutasi in data 28 febbraio u.s. (con la partecipazione, fra gli altri, del sottoscritto), nonché ai quesiti formulati dai Sig.ri Commissari in quella stessa sede; il tutto con riguardo ai contenuti della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto l'autorizzazione alla costituzione di una *NewCo* per lo svolgimento dei servizi informatici e telematici di interesse istituzionale della Provincia Regionale di Messina e del Comune di Messina.

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI
VIA G. VENEZIAN, 23 - 98122 MESSINA - TEL./FAX +39 090 6409536
PARTITA IVA 02904630833

VIA GIACOMO VENEZIAN N. 23 - MESSINA 98122
TEL./FAX +39 090 6409536

* * *

Quanto ai contenuti del parere del **Collegio dei Revisori**, si rileva quanto segue:

I - sugli **obiettivi** da perseguire mediante la costituzione della menzionata *NewCo*, il Collegio afferma di non avere «... ***nulla da eccepire*** *in quanto appare che la costituenda società svolgerà attività di servizi relativi alle esigenze istituzionali dei soci pubblici nel settore dei servizi informatici e telematici che la citata legge 244/2007 non pone alcun veto ...*».

* * *

II - sempre con riguardo agli obiettivi da perseguire da parte della costituenda *NewCo*, il Collegio chiosa tuttavia «... *sempre che si accerti che non ci sono le* ***figure professionali*** *all'interno della Provincia Regionale di Messina e del Comune di Messina*».

Senza ovviamente entrare nel merito delle esigenze istituzionali del Comune di Messina (il quale, peraltro, affida già da tempo all'esterno i servizi informatici, in quanto *ragionevolmente* ne abbia ravvisato e tuttora ne ravvisi l'esigenza istituzionale), il sottoscritto ha espressamente segnalato alla Provincia Regionale di Messina la necessità che la predisposizione della delibera di Giunta e la successiva proposta di delibera di Consiglio fossero precedute da una **ricognizione interna** delle risorse destinabili ai servizi di cui trattasi (v. pag. 37 del Piano strategico di Governance - Feluca s.p.a. del 9 novembre 2010).

Risulta al sottoscritto che la predetta ricognizione sia stata effettuata *prima ed in vista* dell'adozione dell'atto deliberativo di Giunta Provinciale di approvazione del Piano strategico di Governance - Feluca s.p.a. (delib. n. 393 del 17.12.2010), essendo documentata dai seguenti atti disponibili presso l'Amministrazione:

a - nota di interpello al Dirigente del 3° Dip. - 3° U.D. "Innovazione e Sistemi

Tecnologici" Ing. A. Cappadonia (Presidente prot. n. 6949 del 9.09.2010);

b - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 624 del 7.10.2010;

c - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 626 del 8.10.2010;

d - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 644 del 14.10.2010;

e - nota di risposta Ing. A. Cappadonia n. prot. 701 del 9.11.2010;

f - verbale del 16.12.2010, di riunione tecnica dei Dirigenti dell'Ente in ordine all'impiego dei 39 dipendenti con dichiarate capacità informatiche attinenti ai servizi in parola.

Dalla lettura del verbale di cui alla superiore lettera f), risulta che il Sig. Presidente abbia richiesto agli intervenuti «*... se una diversa destinazione, totale o parziale, dei trentanove dipendenti con competenze informatiche, come individuati nelle note dell'ing. Cappadonia n. 624/IST del 7 ottobre e seguenti, sia in grado di incidere negativamente sulla efficacia ed efficienza delle rispettive azioni amministrative*».

I Dirigenti presenti (Dott.ri F. Alibrandi, A. Calabrò, V. Carditello, A. Cappadonia, C. Celi, V. Gitto, S. Schachter e, raggiunta telefonicamente, Avv. A. Tripodo), secondo quanto risulta dal medesimo verbale, hanno rappresentato la necessità che «*... i rispettivi Uffici* ***non debbano essere minimamente sguarniti*** *e anzi, ove possibile, chiedono che vengano, invece,* ***ulteriormente rafforzati*** *per poter produrre una azione amministrativa ancora più proficua nelle materie di cui già il personale di cui si tratta, allo stato, si occupa*».

* * *

III - Il Collegio dei Revisori afferma che «*... dal piano strategico di governance della Feluca s.p.a. di cui la Provincia Regionale detiene il 20% del capitale sociale è prevista la*

***cessione della Feluca** alla costituenda Società NewCo».*

L'assunto non corrisponde al vero.

L'operazione giuridica individuata dal Piano strategico di Governance non consiste nella "cessione della Feluca" - operazione che, eventualmente, si realizzerebbe attraverso una *cessione di partecipazioni azionarie* (art. 2355 ss. c.c.), oggi vietata dalla L. n. 122/2010 di conv. del DL n. 78/2010 -, bensì nel *trasferimento dell'azienda* intestata a Feluca s.p.a. in favore della costituenda *NewCo* (art. 2555 c.c.).

La differenza non è ovviamente soltanto nominalistica, ma corrisponde a fattispecie giuridiche ed effetti sostanziali del tutto differenti da quelli successivamente descritti nel richiamato parere del Collegio dei Revisori.

Ed infatti, nel Piano strategico di Governance (p. 33 ss.) si legge: «*... la NewCo dovrà fornire al Comune di Messina ed alla Provincia Regionale di Messina i* ***servizi telematici coessenziali*** *alle finalità istituzionali degli Enti ed in sinergia con i rispettivi Uffici, attraverso l'impiego di* ***risorse professionali ed aziendali acquisite da Feluca s.p.a.****, sia pure a seguito di apposita autorizzazione assembleare ottenuta in un contesto di larga condivisione (Fallimento Intermedia soc. coop. a r.l.; Liquidazione Feluca s.p.a.). Sotto quest'ultimo profilo, appare particolarmente importante trasfondere le presenti osservazioni entro un'apposita istanza di fissazione di una riunione formale (da rivolgere al* ***Giudice Delegato al Fallimento Intermedia****), nella quale formalizzare le volontà delle Amministrazioni Comunale e Provinciale e preparare l'****assemblea autorizzativa all'operazione di cessione aziendale di Feluca s.p.a.*** *... l'acquisto a titolo oneroso che la costituenda NewCo dovesse compiere nei confronti della Feluca s.p.a., sarebbe comunque subordinato all'accettazione di una* **congrua**

***valutazione e quantificazione del compendio aziendale**, già sommariamente stimato a fini concordatari nel Piano di risanamento redatto dal Liquidatore di Feluca s.p.a. (11.11.2009) e formato da: - convenzioni pendenti (Comune di Messina); - beni materiali (attrezzature e altri mezzi); - contratti di lavoro dipendente con relativo trattamento previdenziale e contributivo; - altri crediti e/o debiti da individuare, quantificare e stimare nel grado di realizzabilità/esigibilità; - rapporti controversi da individuare e quantificare; - avviamento residuo. Attraverso l'impiego della provvista ricevuta dal Comune di Messina e dalla Provincia Regionale di Messina, la NewCo acquisterebbe dunque l'azienda "Feluca" e subentrerebbe in tutti i rapporti giuridici intestati alla Società ormai in liquidazione, operando quale **nuovo soggetto affidatario in via diretta dei servizi richiesti dai soci pubblici** (Comune di Messina e Provincia Regionale di Messina)».*

E' evidente, in tal senso, che il doveroso coinvolgimento dell'Ufficio fallimentare di Intermedia soc. coop. a r.l. non è in alcun modo legato ad immaginarie forme di **accollo liberatorio** - da parte di chicchessia - dei relativi debiti, bensì esclusivamente alla posizione di socio maggioritario che l'Ufficio medesimo ricopre nella qualità assegnatagli dalla legge (la Curatela subentra nei rapporti giuridici sostanziali e processuali della Società fallita, fra cui la partecipazione alle assemblee di Feluca s.p.a.).

Si tenga altresì presente che, ad oggi, non sono state avviate iniziative finalizzate alla dichiarazione di fallimento della Feluca s.p.a., la quale si trova tuttora in liquidazione volontaria, fermo restando che - ancora alla data del 28.02.2011 - il Sig. G.D. al Fallimento Intermedia soc. coop. a r.l. Dott. L. Fazzi, ha stabilito di rinviare le parti al **11.03.2011** per verificare se il Consiglio Comunale ed il Consiglio Provinciale abbiano assunto le deliberazioni di autorizzazione alla costituzione della *NewCo*, in mancanza delle quali «... ***valuterà***

l'opportunità di assumere le conseguenti determinazioni a tutela dei creditori della Curatela fallimentare e della situazione patrimoniale della Feluca s.p.a.», **senza concedere ulteriori rinvii.**

Dovrebbe pertanto apparire chiaro che:

A - non risulta lo stato di **insolvenza assoluta** della Feluca s.p.a. (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina, 1° motivo);

B - non risulta l'attuale presenza di **istanze di fallimento** contro Feluca s.p.a. (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina, 1° motivo ult. parte);

C - non corrisponde al vero, né risulta altrove documentato, che la costituenda Società dovrà prendere in carico la "**situazione disastrosa**" della Feluca s.p.a. e la "**massa passiva**" del Fallimento Intermedia soc. coop. a r.l. (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina, 3° motivo);

D - l'**aggiornamento** della situazione patrimoniale di Feluca s.p.a. è stato depositato dal Liquidatore *pro-tempore* in data 17.12.2010 dinanzi al Sig. G.D. Dott. L. Fazzi e qui si allega insieme al Piano di risanamento dal medesimo Liquidatore redatto (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina, 4° motivo);

E - appare superfluo, ai fini di cui in premessa, conoscere il bilancio fallimentare della società **Intermedia soc. coop. a r.l.**, in quanto, come più volte osservato, la costituzione della *NewCo* è giuridicamente insensibile alle vicende della Società fallita (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina, 4° motivo ult. parte);

F - come si è detto, la Feluca s.p.a. **non verrà mai tecnicamente** "acquisita" dalla Provincia Regionale di Messina (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di

Messina, 5° motivo), rimanendo la sua compagine societaria inalterata e destinata allo scioglimento per cessazione dell'attività o per le altre cause di cui all'art. 2484 c.c.;

G - non corrisponde al vero, né risulta altrove documentato, che la provvista da destinare alla costituenda Società servirà alla copertura dei debiti di Feluca s.p.a. (p. 2 parere Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina, 5° motivo, seconda parte); come si è detto, infatti, la differenza fra la somma da destinare al capitale iniziale da parte dei due Enti (€100.000,00) e la dotazione complessiva (€1.100.000,00) sarà infatti impiegata in quota parte dalla *NewCo* per **investimenti** (acquisizione compendio aziendale Feluca s.p.a. al valore di stima giurata che dovrà essere commissionata d'intesa fra la Feluca s.p.a. e la *NewCo*) e per il **funzionamento successivo** (nuove mensilità stipendiali, gestione corrente, attività e servizi istituzionali). Insomma, si ribadisce, non è previsto alcun **accollo liberatorio** espresso, implicito o indiretto dei debiti di Feluca s.p.a. da parte degli Enti pubblici coinvolti (Comune di Messina - Provincia Regionale di Messina).

* * *

IV - Stante infine il contenuto della Sua pregiata richiesta di cui in oggetto - e con particolare riferimento al tema del "transito" dei lavoratori dipendenti emerso in seno ai lavori della I Commisisone consiliare del 28.02.2011 - appare utile osservare che, in attuazione degli artt. 2112 e 2558 c.c., il trasferimento dell'azienda comporta, senza deroghe possibili, che il **rapporto di lavoro prosegua** con l'acquirente e che il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano (è inoltre noto che, qualora l'impresa alienante impieghi più di 15 dipendenti, la mancata osservanza degli obblighi inerenti ai diritti dei lavoratori comporta l'integrazione della fattispecie di reato di "condotta antisindacale").

Si badi che, in applicazione dell'art. 47 L. n. 428/1990 s.m.i., sono sottratti alla regola del **trasferimento automatico dei dipendenti** proprio le cessioni d'azienda operate in caso di dichiarazione dello stato di crisi, oppure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa **dell'alienante** (in ipotesi, Feluca s.p.a.); casi in cui, pertanto, l'azienda acquirente (in ipotesi, la *NewCo*) potrebbe rifiutare, *in tutto o in parte*, il trasferimento del personale assunto dall'alienante nella sede di lavoro, individuando ad esempio esuberi di personale, oppure escludendo *in toto* quanti lavorano presso l'alienante (v. co. 5°).

Infine, la scelta attuale di non prevedere per la *NewCo* l'istituzione del Collegio Sindacale (*non obbligatorio nelle s.r.l.*, ai sensi dell'art. 2477 c.c.) deriva dalla precisa volontà delle Amministrazioni coinvolte (Comune di Messina e Provincia Regionale di Messina) di contenere i costi di funzionamento della costituenda Società senza rinunziare al controllo da esercitarsi, nelle forme di legge, da parte dei rispettivi Uffici competenti e da parte del necessario Revisore contabile esterno.

* * *

Si rassegnano tutte le superiori osservazioni, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con osservanza.

(prof. avv. Dario Latella)

Allegati: *1) Piano di risanamento Liquidatore Feluca s.p.a. del 11.11.2009; 2) Situazione patrimoniale aggiornata Feluca s.p.a. in liq. dep. il 17.12.2010; 3) estratto verbale C.D. Dott. L. Fazzi del 28.02.2011.*

All. C
1

PIANO DI RISANAMENTO

Con allegato alla presente viene quantificato l'ammontare delle passività gravanti sulla SpA FELUCA alla data del 30/09/2009, con distinzione e classificazione dei creditori tra privilegiati e chirografari.

Premesso che nel corso dei vari esercizi i risultati negativi emergenti dai vari bilanci approvati dall'anno 2002 all'anno 2004 risultano ripianati con interventi dei soci pubblici, stante che,essendo fallito,il socio di maggioranza , Intermedia Soc . Coop. a.r.l. , era, quindi, impossibilitato ad intervenire finanziariamente.

Premesso, altresì, che a partire dal bilancio al 31/12/2005 le perdite conseguite non sono state oggetto di ripianamento da parte dei due azionisti pubblici. Ed ancora , conseguentemente, è stata deliberata la messa in liquidazione della società in data 05/03/2008, stabilendo di conferire al liquidatore nominato i più ampi poteri e specifica autorizzazione per la gestione in esercizio provvisorio finalizzato alla salvaguardia del valore dell'azienda; tale orientamento è stato più volte ribadito in varie occasioni dai due azionisti pubblici confermando, così la volontà degli stessi di procedere al risanamento della società con modalità da convenire ed al suo successivo rilancio, invitando nel contempo il liquidatore a soprassedere dall'assumere iniziative spiacevoli (ricorso per la dichiarazione di fallimento della società) così come più volte prefigurato.

Il tutto come è agevole evincere dai numerosi atti, memorie e dati già in possesso degli azionisti.

Tutto ciò premesso, ad integrazione dei fatti descritti occorre precisare che a seguito di ripetuti incontri con i due Enti azionisti è stata individuata una comune strategia per il rilancio dell'attività previo risanamento finanziario della società, strategia consistente nelle seguenti fasi operative:

1) Acquisizione da parte del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina delle azioni di proprietà della fallita Cooperativa Intermedia, detentrice del 51% del capitale sociale di FELUCA S.p.A. , in liquidazione, nella misura rispettivamente di n° 88 azioni su 204 possedute da Intermedia da parte del Comune di Messina e di n° 116 azioni da parte della Provincia Regionale di Messina. Ad acquisizione avvenuta la società risulterà essere

posseduta esclusivamente da Enti Pubblici con una partecipazione del 51% da parte del Comune e di 49% da parte della Provincia . A tale fine erano state predisposti due schemi di offerta da indirizzare, da parte degli Enti interessati, alla Curatela del Fallimento Intermedia, offrendo a quest'ultima un prezzo complessivo di € 48.000,00 (oggi da quantificare in € 80.000,00 in quanto più congruo e, quindi, verosimilmente accettabile da parte della Curatela del fallimento Intermedia e dal relativo Comitato dei Creditori) e la voltura del credito vantato dalla Intermedia nei confronti della Feluca S.p.A. in liquidazione ammontante ad € 193.570,07 , da imputare pro-quota a favore dei due Enti surrogatisi che ne faranno rinunzia espressa in sede concordataria. La mutata composizione del capitale sociale comporterà la possibilità da parte della Provincia Regionale di Messina di avvalersi delle prestazioni di FELUCA, analogamente a quanto già fatto dal Comune di Messina .

In attuazione di tale prospettiva è stato previsto:

a) Il trasferimento presso i locali del Comune di n° 10 addetti di personale della FELUCA e delle relative attrezzature informatiche previa individuazione di idonei locali possibilmente vicini all'area CED;

b) Il trasferimento di n° 7 addetti presso la Provincia Regionale di Messina da destinare ai servizi individuati e previa realizzazione ed installazione dei relativi programmi software;

c) Conseguentemente, il costo complessivo previsto in € 700.000,00 annui circa per la copertura dei costi di gestione della FELUCA, verrebbe ad essere sopportato rispettivamente dal Comune per € 350.000,00 circa e della Provincia Regionale di Messina per la medesima cifra, o da altra ripartizione da concordarsi tra i due Enti.

2) Attuato propedeuticamente quanto previsto al punto 1 sarà possibile procedere al risanamento finanziario della società mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 della Legge Fallimentare.

Circa la modalità da adottare si precisa che avvalendosi delle novità introdotte con l'ultima riforma della Legge Fallimentare, la società adotterà la seguente procedura:

a) I crediti privilegiati saranno suddivisi in classi come segue:

- CLASSE A1) creditori privilegiati per stipendi;
- CLASSE A2) creditori privilegiati Erario + Enti previdenziali;
- CLASSE A3) creditori privilegiati Collegio Sindacale.
- CLASSE A4) creditori privilegiati altri professionisti.

b) I creditori chirografari saranno suddivisi nelle seguenti classi :

- CLASSE A) creditori chirografari fornitori di beni e servizi;
- CLASSE B) creditori chirografari ex componenti del CdA;
- CLASSEC) creditori chirografari banche;
- CLASSE D) creditori ex privilegiati per la quota di rinunzia al privilegio .

Nota : I creditori privilegiati della classe A3 hanno espresso preventiva rinunzia pari al 50% del privilegio del credito vantato . Per la parte rinunziata, è stata prevista una ulteriore autonoma classe da inserire tra i crediti chirografari ed avente diritto al voto in caso di ammissione decretata dal competente Tribunale (vedi classe D dei creditori chirografari) .

Per una migliore comprensione del previsto ricorso alla procedura di concordato preventivo è opportuno fornire alcune notizie di carattere generale.

Le recenti modifiche introdotte all'istituto del concordato preventivo consentono di formulare la proposta con le relative modalità con criteri sostanzialmente diversi da quelli previsti nella previgente legislazione.

In sostanza, la proposta di concordato preventivo è finalizzata ad ottenere una riduzione delle ragioni di credito vantate dai terzi offrendo un pagamento a saldo costituito da una percentuale da computarsi sul credito vantato. Ma la novità più interessante è costituita dalla possibilità di suddividere i creditori in "classi" , nonché quella di offrire anche percentuali differenziate di

soddisfo, operando, così, una selezione tra gli stessi creditori che tenga conto della categoria di appartenenza o di altri fattori di omogeneità tra gli stessi .

Costituisce, inoltre novità assoluta la possibilità del soddisfacimento parziale anche dei creditori privilegiati a condizione che la percentuale offerta non sia inferiore a quella ottenibile attraverso il ricavato di eventuali beni su cui grava il privilegio.

Altra importante novità è costituita dalla figura dell'esperto che attesti la veridicità dei dati contabili aziendali nonché la fattibilità del piano proposto dal debitore.

A tale proposito sono stati avviati contatti con il dott. Michele Laurà commercialista in Messina , che tra l'altro svolge abitualmente incarichi di consulente tecnico per conto del Tribunale di Messina, il quale si è dichiarato disponibile per gli adempimenti da espletare.

Circa le fasi dell'iter da seguire, da segnalare l'attività preparatoria della domanda di ammissione che, munita del parere dell'esperto dovrà essere esaminata dal Tribunale competente che deciderà sulla ammissione o meno alla procedura. E' importante segnalare che, dal momento della presentazione della domanda i creditori per titolo o causa autonomi non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti del debitore .

Circostanza, quest'ultima che è di estrema importanza considerato che tutte le somme erogate dal Comune di Messina a favore di Feluca S.p.A. , pur essendo esclusivamente destinate al pagamento di stipendi e relativi oneri hanno sistematicamente subito l'intervento di Equitalia S.p.A. che , nell'interesse dell'Erario ha drenato di volta in volta 1/5 delle relative rimesse.

Ottenuta l'ammissione alla procedura con decreto del Tribunale (che nomina il Giudice Delegato ed un Commissario Giudiziale alla procedura) i creditori aventi diritto a voto saranno chiamati , alla data fissata, ad esprimere parere positivo o negativo sulla proposta e, conseguentemente, ottenute le maggioranze di legge , il concordato sarà definitivamente omologato e sarà possibile passare alla successiva fase di esecuzione.

Occorrerà quindi dare dimostrazione che la società Feluca S.p.A. avrà , mediante l'intervento dei due azionisti pubblici, i mezzi finanziari per l'esecuzione del concordato nei tempi e con le modalità indicate nella proposta.

Questo, in sintesi il quadro che interessa la Feluca S.p.A. per quanto attiene al risanamento ed al successivo rilancio.

COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2009

ATTIVO:

Per quanto concerne le attività di proprietà si chiarisce quanto appresso:

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: i valori evidenziati si riferiscono al costo storico dei beni di proprietà della società al netto dei fondi di ammortamento accantonati. Il valore indicato in € 35.295,00 non è da considerare realizzabile, in quanto trattasi di beni strumentali indispensabili allo svolgimento dell'attività.

- CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE: l'ammontare dei crediti realizzabili può essere limitato esclusivamente al credito vantato nei confronti del Comune di Messina per un ammontare complessivo di € 254.105,88 così distinti:

    - Quanto ad € 108.272,54 , quale residuo credito per i servizi resi nell'anno 2008 e non ancora fatturate (su un totale determinato e stanziato dal Comune di Messina in complessive € 480.000,00 IVA compresa , con le riserve espresse dalla società Feluca in ordine a detta arbitraria determinazione - vedi note agli atti).

    - Quanto ad € 145.833,34 , quale residuo credito per i servizi resi e da rendere nell'anno 2009 e non ancora fatturate (su un totale determinato e stanziato dal Comune di Messina in complessive € 425.000,00 IVA

compresa , con le riserve espresse dalla società Feluca in ordine a detta arbitraria determinazione - vedi note agli atti).

- Per quanto attiene ai crediti d'imposta verso la Regione Siciliana rispettivamente di € 80.872,19 derivante dai benefici previsti dalla L.R. 30/97 e di € 140.286,74 derivanti dai benefici previsti dalla L.R. 85/95 e così per complessive € 221.158,93 , si precisa che malgrado le attestazioni rilasciate dal consulente del lavoro dott. Enrico Spicuzza circa la reale sussistenza dei predetti crediti che ha consentito la relativa esposizione nei vari bilanci sociali, allo stato non è possibile attestare ne la certezza ne il grado di esigibilità degli stessi. Ovviamente, se dovesse essere provata la sussistenza dei crediti in parola , gli stessi potrebbero essere utilizzati come mezzi di pagamento nei confronti dell'Erario e di Enti Previdenziali.

- Una nota a parte va espressa alla voce SERIT SICILIA C/DEPOSITI pari ad € 80.923,15 , derivante dalle trattenute del quinto dell'ammontare complessivo degli stipendi corrisposti a fronte di mandati del Comune di Messina , emessi a favore della società , ed operate da Equitalia S.p.A. . La somma in questione è parte residua del totale di € 121.798,82 complessivamente trattenuto da Equitalia S.p.A. , per la quale si è in attesa della specifica delle imputazioni a deconto della posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali ed Assicurativi.

- Infine per quanto riguarda tutte le altre voci dell'attivo non commentate in precedenza , non hanno alcuna rilevanza pratica rivestendo carattere di transitorietà o inesigibilità.

RIEPILOGO ATTIVO REALIZZABILE

CREDITI CERTI:

CREDITO V/COMUNE DI MESSINA	€ 254.105,88
CREDITO V/ EQUITALIA (da compensare con la posizione debitoria)	€ 80.923,15
TOTALE	€ 335.029,03

CREDITI DI DUBBIO REALIZZO:

CREDITI V/REGIONE SICILIA	€ 221.158,93

PASSIVO:

Per quanto riguarda le voci del passivo qui di seguito vengono esposte dettagliatamente con la suddivisione tra chirografari e privilegiati:

A) CREDITORI CHIROGRAFARI :

FORNITORI	€ 198.189,07
BANCHE	€ 1.060,18
CREDITORI DIVERSI:	
DEBITI V/INTERMEDIA (VEDI COMUNE / PROVINCIA)	€ 193.570,07
DEBITI V/ EX AMMINISTRATORI	€ 55.899,96
TOTALE	**€ 448.719,28**

B) CREDITORI PRIVILEGIATI:

FONDO PER IMPOSTE (SANZIONI ED ACCESSORI SU IMPOSTE)	€ 56.484,62
COLLEGIO SINDACALE	€ 99.261,73
ALTRI PROFESSIONISTI	€ 9.500,00
DEBITI V/DIPENDENTI (stipendi relativi alle mensilità da settembre a dicembre 2008, tredicesima e conguagli + stipendi da giugno a settembre 2009)	€ 185.711,66
DEBITI V/ORGANI SINDACALI	€ 3.201,22
DEBITI/INPS, INAIL ED ONERI SOCIALI CDA	€ 151.183,36
DEBITI V/ERARIO	€ 182.423,49
DEBITI PER FITTO LOCALI	€ 16.588,71
DEBITI V/SERIT (TARSU)	€ 489.00
TOTALE	**€ 704.843,79**

C) ALTRI CREDITORI PRIVILEGIATI:

1) DIPENDENTI PER TFR	€ 131.841,60
2) DIPENDENTI PER TFR DESTINATO A FONDI PRIVATI	€ 13.998,08
TOTALE	**€ 145.839,68**

TOTALE GENERALE PASSIVITÀ DA ELIMINARE (A+B+C1)	**€ 1.167.560,55**

Nota: il debito nei confronti dei dipendenti per TFR maturato (di € 131.841,60) pur essendo certo il suo ammontare non è da ricomprendere tra le passività da liquidare in sede concordataria stante il presupposto della continuazione dell'attività aziendale.

DEBITI V/SOCI IN C/FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE € 69.719,40

Nota: tale voce non è da ricomprendere nelle passività in quanto per sua destinazione specifica va riclassificata nell'area del netto patrimoniale come fondo di riserva . Più precisamente trattasi di quanto versato dal Comune di Messina .

Quindi, di seguito, si riportano i relativi importi dovuti ai creditori secondo la classificazione effettuata nonché gli importi da corrispondere agli stessi secondo le percentuali concordatarie offerte, e , infine , il fabbisogno complessivo necessario per la esecuzione del Concordato.

CREDITORI PRIVILEGIATI				
CLASSE A1 : CREDITORI PRIVILEGIATI PER STIPENDI CON RICONOSCIMENTO DEL 100% DEL CREDITO				
	DESCRIZIONE	DEBITO		
1	DEBITI V/ DIPENDENTI	185.711,66		
2	DEBITI TFR V/ FONDI	13.998,08		
3	DEBITI V/ORGANI SINDACALI	3.201,22		
	TOTALE	202.910,95		

CLASSE A2: CREDITORI PRIVILEGIATI ERARIO + ENTI PREVIDENZIALI CON RICONOSCIMENTO DEL 100% DEL CREDITO			
	DESCRIZIONE	DEBITO	NOTA
	FONDO IMPOSTE (per sanzioni ed accessori)	56.484,62	Vedi Credito v/Regione Sicilia di € 140286,74 ed € 80872,19. Da compensare con la posizione debitoria se accertata la reale sussistenza del credito.
	DEBITI VERSO ERARIO PER RITENUTE	56.049,45	
	DEBITI VERSO ERARIO PER RITENUTE DI LAV.	20.425,57	
	DEBITI VERSO ERARIO PER ALTRE.....	696,81	
	DEBITI VERSO ERARIO PER RIT.	4.263,86	
	ERARIO C/IRAP	3.749,00	
	IVA SOSPESA	240,02	
	ERARIO C/IVA	96.518,78	
	DEBITI PER IVA	480,00	
	DEBITI V/ INPS	141.624,39	
	DEBITI V/INPS CO.CO.CO.	2.859,84	
	DEBITI V/INAIL	933,33	
	DEBITI ONERI SOCIALI CDA	5.683,39	
	INPS DIREZIONE PROVINCIALE	82,41	
	DEBITI V/SERIT SPA - TARSU	469,00	
	DEB. PER FITTO LOCALI	16.568,71	
	TOTALE	407.169,18	

CLASSE A3: CREDITORI PRIVILEGIATI COLLEGIO SINDACALE (tale classe ha fatto espressa rinuncia al privilegio sul 50% del crdito vantato) PAGATI AL 50% DEL CREDITO VANTATO				
	DESCRIZIONE	DEBITO	PERCENTUALE CONCORDATARIA	NOTA
1	DEL POPOLO	32.071,43	16.035,72	Rinunzia preventiva al privilegio sul 50% del credito
2	VITO FRANCESCO	30.019,87	15.009,94	
3	ZACCONE DARIO	37.170,43	18.585,22	
	TOTALE	99.261,73	49.630,87	

CLASSE A4: CREDITORI PRIVILEGIATI ALTRI PROFESSIONISTI PAGATI AL100% DEL CREDITO VANTATO				
	DESCRIZIONE	DEBITO		
1	STUDIO NOTARILE CAMPAGNA	7.000,00		
2	NOTAIO MAIORANA BERNARDO	2.500,00		
	TOTALE	9.500,00		

CREDITORI CHIROGRAFARI				
CLASSE A: CREDITORI CHIROGRAFARI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DA PAGARE NELLA PERCENTUALE DEL 20%				
	DESCRIZIONE	DEBITO	PERCENTUALE CONCORDATARIA	
1	EDITORIALE CENTONOVE SRL	2.204,21	440,84	
2	EDS LAN S.P.A.	254,15	50,83	
3	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.591,80	318,36	
4	ENEL ENERGIA	1.831,82	366,36	
4	ENGINERING TOURINTERNET SRL	12.000,00	2.400,00	
5	ERREBIAN SPA	741,05	148,21	
6	GENERAL BUSINESS COMPONENTS	31,40	6,28	
7	GENERAL FAST SERVICE DI MIGALE	14,40	2,88	
8	GFS GENERAL FAST SERVICES SCC.	18,00	3,60	
9	INTEGRE' ITALIA SRL	4.239,79	847,96	
10	SOC.COOP. A.R.L. LAVORATORI	2.880,00	576,00	
11	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA	600,00	120,00	
12	LP SERVICE	144,00	28,80	
13	PUBLIKOMPASS SPA	107,88	21,58	
14	CLAUDIO QUATTROCCHI	234,00	46,80	
15	SDA EXPRESS COURIER SPA	26,00	5,20	
16	TELELEASING SPA	713,24	142,65	
17	TELECOM ITALIA SPA	98.909,45	19.781,89	
18	TELECOM ITALIA SPA	4.119,96	823,99	
19	AREA SINERGIE SAS	51.400,00	10.280,00	
20	DONAGGIO ADRIANO	1.631,50	326,30	
21	LA ROSA ROSARIO	1.150,00	230,00	
22	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA	6.500,00	1.300,00	
23	MALATINO ARISTOTELE	1.660,00	332,00	
24	PANUCCIO FRANCESCA	1.660,00	332,00	
25	RAFFA GIUSEPPE	1.440,00	288,00	
26	WIND	300,78	60,16	
27	DEBITI V/LIQUIDATORE	95,00	19,00	
28	CONDOMINIO	1.690,64	338,13	
	TOTALE	198.189,07	39.637,81	

CLASSE B: CREDITORI EX COMPONENTI DEL CDA PAGATI AL 5% DEL CREDITO VANTATO			
	DESCRIZIONE	DEBITO	PERCENTUALE CONCORDATARIA
1	DEBITI V/CDA SIRACUSANO	19.601,44	980,07
2	DEBITI V/CDA DE FRANCESCO	6.098,25	304,91
3	DEBITI V/CDA ZUCCARELLO	25.408,49	1.270,42
4	DEBITI V/CDA CALABRO'	2.049,32	102,47
5	DEBITI V/CDA LUCCHESE	178,08	8,90
6	DEBITI V/CDA MANGANARO	784,93	39,25
7	DEBITI V/CDA CORVITTO	1.779,45	88,97
	TOTALE	55.899,96	2.795,00
CLASSE C: CREDITORE BANCHE PAGATI AL 20% DEL CREDITO VANTATO			
	DESCRIZIONE	DEBITO	PERCENTUALE CONCORDATARIA
1	BANCO DI SICILIA 332511	57,50	11,50
2	BANCO DI SICILIA 295105	1.002,68	200,54
	TOTALE	1.060,18	212,04
CLASSE D: CREDITORE EX PRIVILEGIATI PER LA QUOTA DI RINUNZIA AL PRIVILEGIO (collegio sindacale) DA PAGARE AL 20% DEL CREDITO VANTATO			
	DESCRIZIONE	DEBITO	PERCENTUALE CONCORDATARIA
1	DEL POPOLO	16.035,72	3.207,14
2	VITO FRANCESCO	15.009,94	3.001,99
3	ZACCONE DARIO	18.585,22	3.717,04
	TOTALE	49.630,88	9.926,18

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE PER IL RISANAMETO ED IN ESECUZIONE DEL PREVISTO CONCORDATO PREVENTIVO

AI CREDITORI PRIVILEGIATI:

CLASSE A1	€ 202.910,96
CLASSE A2	€ 407.169,18
CLASSE A3	€ 49.630,87
CLASSE A4	€ 9.500,00
TOTALE	€ 669.211,01

AI CREDITORI CHIROGRAFARI:

CLASSE A	€ 39.637,81
CLASSE B	€ 2.795,00
CLASSE C	€ 212,04

CLASSE D		€ 9.926,18
TOTALE		€ 52.571,03

SPESE DELLA PROCEDURA :

- Imposta di registro relativa alla sentenza di omologazione del concordato preventivo (3% su) € 30.000,00
  Nota: (l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale del 3% in luogo ci quella fissa di € 168,00 è controversa stante il diverso orientamento tra l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza anche della cassazione)

- Compensi al Commissario Giudiziale
- Esperto — presumibili € 150.000,00
- Compenso al liquidatore
- Importo per l'acquisizione delle azioni della Curatela Fallimento Intermedia € 80.000,00

TOTALE SPESE DI PROCEDURA € 260.000,00

RIEPILOGO FABBISOGNO

AI CREDITORI PRIVILEGIATI:	€ 669.211,01
AI CREDITORI CHIROGRAFARI:	€ 52.571,03
SPESE DELLA PROCEDURA :	€ 260.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 981.792,04

FONTI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

SOMME RIVENIENTI DA ATTIVO REALIZZABILE

(vedi pagg. 5 e 6)

CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	€ 254.105,88
SERIT SICILIA C/DEPOSITI	€ 80.923,15
TOTALE	€ 335.029,03

SOMME DA APPORTARE DA PARTE DI COMUNE DI MESSINA E PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA € 646.763,01

TOTALE A PAREGGIO € 981.792,04

N.B.: L'importo di € 646.763,01 necessario per la esecuzione del concordato potrebbe essere diminuito di € 221.158,93 qualora venisse riconosciuto da parte della Regione Siciliana il credito già commentato precedentemente.

Una volta eseguito il concordato, sarà possibile revocare lo stato di liquidazione della società con apposita assemblea straordinaria, utilizzando le somme anticipate dagli Enti interessati e le relative economie realizzate dalla falcidia dei debiti in sede concordataria (sopravvenienze attive fiscalmente non tassabili), per eliminare tutte le perdite accumulate, riportando così in bonis la società.

Una ulteriore operazione sarà costituita dalla modifica della forma giuridica della società da società per azioni a società a responsabilità limitata, il che consentirà una notevole economia dei costi di gestione e controllo, con la nomina di un Amministratore Unico e di un unico revisore dei conti (ove necessario).

Alla data di stesura del presente piano di risanamento non risultano ancora ricevute da parte del Curatore della Fallita Intermedia le proposte di acquisto delle azioni da parte del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina , mentre risultano riattivati, sia pure con inevitabili ritardi burocratici, i collegamenti relativi al servizio.

Un'ultima indispensabile notazione va fatta in riferimento alla avvenuta impossibilità di attuare sin dal 2009 l'accordo ipotizzato per la fornitura di servizi anche alla Provincia Regionale di Messina , il che avrebbe consentito la realizzazione di notevoli economie di spesa per il Comune di Messina e la totale copertura dei costi di gestione della Feluca S.p.A. evitando così il verificarsi di una ulteriore perdita d'esercizio .

Ciò importerà inevitabilmente che, così come determinato nel Piano dei Servizi per l'anno 2009 che con separata nota si rassegna al Comune di Messina , un incremento degli stanziamenti già operati nel bilancio previsionale del 2009, nella misura pari alla differenza tra quanto previsto e l'effettivo fabbisogno, mediante adozione di opportune variazioni sul predetto bilancio.

Soltanto a partire dal 2010 e verificatesi tutte le condizioni previste e descritte sarà possibile ipotizzare una equa ripartizione dei costi di gestione tra i due Enti interessati.

Tanto il sottoscritto rassegna per le conseguenti determinazioni e , dichiarandosi a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge .

Distinti saluti

Messina lì 11/11/2009

Il Liquidatore

Dott. Domenico Santamaura

(2)

FELUCA

Passivo

a) Creditori chirografari

Voce	Importo
Fornitori	298.173
Banche	1.003,48
Intermedia	193.570,07
Debiti vs ex-amministratori	61.583,35
Fornitori fatture da ricevere	54.441,50
Fitti passivi	16.991,11
Condominio is.304	1.690,64
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	**627.453,15**

b) Creditori privilegiati

Voce	Importo
Collegio sindacale	104.187,85
Professionisti	14.517,22
INPS per co.co.co.	7.125
INAIL	1.030,71
TFR	149.002,36
TFR vs fondi di previdenza	22.002,71
Erario per imposte maturate ante liquidazione	148.681,92
Fondo per imposte (sanzioni accessorie stimate)	55.891,33
Debiti vs OO.SS.	4.899,34
TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI	**507.338,44**

ATTIVO

a) Crediti

Voce	Importo
Crediti vs comune di Messina	1.442,08
Protezione civile per fatture da emettere	8.500
IRAP c/acconti	4.557
ERARIO c/IVA	14.421,22
Banche c/c	23.210,74
TOTALE CREDITI	**52.131,04**

b) Crediti dubbi

Voce	Importo
Crediti vs regione siciliana	221.158,93
TOTALE CREDITI DUBBI	**221.158,93**

hanno tentato di volta in volta di portare avanti le procedure ipotizzate per risolvere le difficoltà di Feluca, evidenzia la necessità che venga posto un termine ultimativo e breve ai due Enti per portare a termine il progetto di costituzione della nuova società e della definizione dell'intero operazione economico-finanziaria. Riservando altrimenti di attivare tutte le conseguenti azioni sia per quanto riguarda il ~~[illegible]~~ recupero del credito vantato dal fallimento Intermedia sia per quanto riguarda l'opportunità di tutelare i crediti la situazione finanziaria debitoria di Feluca.

il G.d.

preso atto di quanto sopra rinvia all'udienza del 11/3/2011 ore 16,30 con espresso avvertimento che in mancanza della delibera di ~~costituzione della Newco~~ costituzione della Newco valuterà l'opportunità di

assumere le conseguenti determinazioni a tutela dei creditori della crisatela fallimentare e della situazione patrimoniale della Feluca Spa. Rappresenta pertanto che non saranno concessi ulteriori differimenti.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Grazia Sofia
Sofia

il Gd

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot n. 53/Rev.

Risposta a nota prot. n.143/Cons. Messina, li 07/03/2011

OGGETTO: Trasmissione atti Proposta di deliberazione per la costituzione New-Co e approvazione Statuto".

Al Sig. Presidente
del Consiglio Provinciale di Messina
SEDE

Questo Collegio esaminata la nota dell'1/03/2011 del Prof. Avv. Dario Latella, avente ad oggetto: "Riscontro nota prot. n. 72/1° DIP. – 2° UD/PN del 01/03/2011 e trasmessa a questo Collegio il 03/03/2011 alle 13.30, fa rilevare quanto segue:

Il Prof. Avv. Latella al terzo punto pagina tre asserisce "Il Collegio dei Revisori afferma che dal piano strategico di governance della Feluca S.p.a. di cui la Provincia Regionale detiene il 20% del capitale sociale è prevista la cessione della Feluca alla costituenda New-Co" l'assunto non corrisponde al vero.

Questo Collegio precisa che a pagina 32 lettera d) del piano strategico di governance della Feluca S.p.a., fra l'altro viene affermato "Sotto quest'ultimo profilo, appare particolarmente importante trasfondere le presente osservazione entro una apposita istanza di una riunione formale (da rivolgere al Giudice delegato Intermedia) nella quale formalizzare le volontà dell'Amministrazione comunale e provinciale e proporre all'Assemblea autorizzativa dell'operazione di **cessione aziendale di Feluca S.p.a.**

Infine, asserisce sempre il Prof. Latella "l'acquisto a titolo oneroso che la costituenda New-Co dovesse compiere nei confronti della Feluca S.p.a. sarebbe comunque subordinata all'accettazione di una congrua valutazione del compendio aziendale, già sommariamente stimata ai fini concordatari nel piano di risanamento redatto dal liquidatore di Feluca S.p.A". Il Prof. Latella ribadisce lo stesso concetto nella nota sopra richiamata. Da ciò si evince che l'assunto del Collegio corrisponde al vero.

Il Prof. Latella asserisce che con la nota in oggetto che la Feluca S.p.a. non si trova in uno stato di assoluta insolvenza così come ha evidenziato il Collegio dei Revisori nel parere espresso con nota prot. 41/Rev. del 28/02/2011. A questo punto il Collegio domanda al Prof. Latella come si può asserire che una azienda non si trovi in uno stato di insolvenza data la gravissima situazione finanziaria in cui versa. Infatti, dal commento alla situazione patrimoniale al 30/09/2009 della Feluca S.p.a. si evincono crediti per un totale di Euro 335.029.03 di cui Euro 254.105,88 vantati

dal Comune di Messina e per Euro 80.923,15 verso la Serit Sicilia conto depositi, a fronte dei quali ci sono debiti per Euro 981.792,04 al netto della percentuale concordataria prevista dal liquidatore perchè in realtà i debiti ammontano a complessivi Euro 1.167.560,65 da cui scaturisce una situazione deficitaria finanziaria di Euro 646.763,01 somma che dovrebbe apportare il Comune di Messina e la Provincia Regionale di Messina.

Fino a quando non intervengano gli Enti pubblici Comune e Provincia la situazione finanziaria della Feluca è drammatica con grosso rischio di essere dichiarata fallita. Le somme che verseranno il Comune e la Provincia per Euro 646.763,01 il liquidatore li utilizzerà per estinguere la situazione debitoria della Feluca, è implicito che con l'intervento degli Enti pubblici in parola vengono estinti i debiti della Feluca S.p.a., anche se il Comune e la Provincia verseranno le somme di che trattasi a fronte dell'acquisizione dell'attività della Feluca valutata secondo il liquidatore in Euro 646.763,01. Il valore dell'attività della Feluca deve scaturire da una perizia giurata fatta da un perito nominato dal Tribunale essendo la Feluca una S.p.a. e non dal liquidatore in quanto la Sua valutazione sarebbe di parte. Inoltre, una volta valutata l'azienda, con il metodo sopra specificato, è necessario un accordo tra la società costituenda e il liquidatore della Feluca S.p.a.

Per quanto riguarda il collegio sindacale non previsto nella società costituenda, su precisa domanda al Prof. Latella da parte di questo Collegio, il Prof. Latella con la nota in esame asserisce che sarà previsto un revisore contabile esterno e non il collegio sindacale al fine di contenere il costo di funzionamento. A parere di

questo Collegio la nomina di un collegio sindacale della società costituenda è necessaria al fine di assicurare ai soci (Enti pubblici) una corretta amministrazione.

L'intervento finanziario dei soci Comune e Provincia ammontante ad oltre 1.000.000,00 di Euro di cui Euro 100.000,00 per la sottoscrizione del capitale sociale, servirà per i futuri investimenti e non per pagare i debiti della Feluca, così asserisce il Prof. Latella "acquisizione compendio aziendale Feluca S.p.a. e per il funzionamento successivo (nuove mensilità stipendiali, gestione corrente e attività istituzionale)". La domanda che questo Collegio pone al Ragioniere Generale di questa Provincia è la seguente: A quale titolo la Provincia verserà la somma di Euro 300.000,00, oltre ad Euro 50.000,00 che saranno versati per la sottoscrizione del 50% del capitale sociale della New-Co ed Euro 45.490,00 per l'acquisto del 29% delle azioni della Intermedia a r.l., cioè il mandato di pagamento con quale causale verrà emesso?

Per quanto riguarda l'acquisizione delle quote di partecipazione della Intermedia a r.l., questo Collegio precisa che la legge 244/2007 vieta in modo assoluto l'assunzione di partecipazione non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' bene precisare che la Intermedia è già stata dichiarata fallita. A parere di questo Collegio l'operazione finanziaria che il piano di governance prevede, elude la normativa prevista dal decreto legge 78/2010, convertito in legge n.122/2010.

Per quanto riguarda l'influenza che avrà l'operazione finanziaria in discussione sul Patto di Stabilità, su precisa domanda fatta dal Consigliere

provinciale Giuseppe Rao il Prof. Latella ha affermato che gli oneri derivanti dal pagamento degli stipendi al personale dipendente che transiteranno nella New-Co, non incideranno sul Patto di Stabilità, quanto asserito non è vero, in considerazione che i mandati di pagamento delle somme che saranno versate alla New-Co saranno imputate al Titolo II della Spesa (Conto Capitale) e influenzeranno negativamente il Patto di Stabilità.

Dr. Antonino Piraino

Dr. Gabriele Molica

Rag. Francesco Lembo

STUDIO LEGALE GUERRERA & ASSOCIATI

PROF. AVV. FABRIZIO GUERRERA
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Messina

PROF. AVV. DARIO LATELLA
Associato di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Messina

AVV. SARO ROSSATI

Messina, 8 marzo 2011

Ill.mi Sig.ri

DIRIGENTE I DIPARTIMENTO 2° UFFICIO DIRIGENZIALE

U.O. PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Dott. Antonino Calabrò

e p.c. **PRESIDENTE PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

On. Avv. Giovanni Ricevuto

Loro sedi anticipata via fax

Oggetto: *Riscontro Sua del 7 marzo 2011 di trasmissione nota del Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina prot. n. 53/Rev. pari data.*

Illustre Sig. Dirigente,

riscontro la Sua di cui in oggetto per esprimere brevemente quanto segue.

1 – Si ribadisce che l'operazione giuridica individuata dal Piano strategico di Governance non consiste nella "cessione della Feluca" - operazione che, eventualmente, si realizzerebbe attraverso una *cessione di partecipazioni azionarie* (art. 2355 ss. c.c.), oggi vietata dalla L. n. 122/2010 di conv. del DL n. 78/2010.

Essa consiste, piuttosto, nel *trasferimento dell'azienda* (o "compendio aziendale") di Feluca s.p.a. in favore della costituenda *NewCo* (art. 2555 c.c.).

In verità, comunque, anche il Collegio dei Revisori dei Conti di Codesta Provincia Regionale di Messina afferma che la fattispecie in parola corrisponde ad una **cessione d'azienda** (pag. 2, I cpv. delle note del 7.03.2011) e non ad una cessione di partecipazioni azionarie (o capitale).

Non è un caso che l'autorizzazione assembleare (e, quindi, il coinvolgimento dell'Ufficio fallimentare di Intermedia soc. coop. a r.l.) - necessaria per la cessione dell'azienda di Feluca s.p.a. - non sarebbe stata invece necessaria per la cessione separata delle azioni intestate ai soci attuali di Feluca s.p.a.

2 – Come si è sempre detto, la cessione dell'azienda di Feluca s.p.a. alla *NewCo* avverrebbe previa **valutazione imparziale del compendio**, da affidarsi ad un soggetto terzo indipendente e da sottoporsi a giuramento presso il Tribunale competente.

La quantificazione effettuata dal Liquidatore di Feluca s.p.a. in data 11.11.2009 era allora finalizzata alla individuazione del fabbisogno necessario a concordare il saldo e lo stralcio delle partite debitorie intestate alla Società.

La situazione patrimoniale depositata dal Liquidatore di Feluca s.p.a. in data 17.12.2010 dimostra un netto miglioramento della consistenza debitoria (soprattutto per quanto attiene ai debiti verso dipendenti), ma ovviamente - come risulta ampiamente dal Piano strategico di Governance - la programmazione della sua composizione a saldo e stralcio rappresenta uno specifico obiettivo dell'intera operazione, nonché un suo punto qualificante.

Quindi, la **stima giurata** dell'azienda di Feluca s.p.a., il **piano di concordato** (giudiziale o stragiudiziale, a saldo e stralcio) e l'**accordo di cessione** sono tutti elementi necessari dell'operazione, da sempre illustrati nelle diverse sedi istituzionali competenti e nel medesimo Piano strategico di Governance.

3 – Sullo **stato di insolvenza** della Feluca s.p.a., il Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina (nota del 7.03.2011 di cui in oggetto) si spinge questa volta in valutazioni che toccano i conti di Feluca s.p.a. al 2009 al fine di dimostrarne l'attuale insolvenza-

Si tratta di valutazioni suscettibili di aggiornamenti almeno al dicembre 2010, ma che comunque non competono al sottoscritto, visto che esse non riguardano i profili dell'operazione di acquisto d'azienda prospettata (operazione realizzabile, ad ogni buon conto, anche in caso di

società insolvente: v. artt. 105, 107, l.fall.).

Là dove fosse approvata la delibera consiliare di autorizzazione alla costituzione della *NewCo*, infatti, la successiva realizzazione delle condizioni esposte (*stima giurata, piano di concordato ed accordo di cessione*) consentirebbe di separare definitivamente le sorti della Peluca s.p.a. da quelle della *NewCo*.

4 – Il controllo sulle società *in house providing* costituite in forma di s.r.l. si realizza attraverso i meccanismi del c.d. *controllo analogo interno* (la società, operando quale articolazione funzionale dell'amministrazione, è soggetta al controllo diretto e gerarchico dei suoi Uffici competenti), nonché attraverso i poteri di ispezione diretta di cui all'art. 2476 c.c. e, infine, attraverso la menzionata revisione contabile.

5 – Sull'impegno finanziario complessivo, deve semplicemente rilevarsi che la Provincia Regionale di Messina non ha mai immaginato, né il sottoscritto ha mai suggerito, di acquistare le quote di Intermedia soc. coop. a r.l. Né tantomeno tale ipotesi è mai stata ventilata o suggerita presso il Comune di Messina.

E' possibile che l'osservazione dello spettabile Collegio dei Revisori sul punto risulti soltanto il frutto di un errore materiale.

6 – Sulle ripercussioni dell'operazione sul piano economico-finanziario, sembra di ricordare che la domanda di un componente della I Commissione Consiliare in sede di audizione (Cons. Dott. G. Rao) riguardasse piuttosto la rilevanza che avessero le professionalità acquisende da parte della *NewCo* (in seno all'operazione di cessione d'azienda ripetutamente descritta) rispetto alle spese di personale dell'Ente.

Il sottoscritto ha risposto in quella sede che le società a partecipazione pubblica entrano nel bilancio consolidato dell'Ente, ma che i dipendenti della società controllata non vengono inserite nella voce "spese di personale" dell'Ente medesimo.

Si ritiene di dover riaffermare quanto detto, precisando ulteriormente – come ampiamente noto

allo spettabile Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Messina – che il 4° Principio Contabile per gli Enti Locali ed il 6° Principio IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) prevedono che: *Il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale deve comprendere tutte le controllate dell'ente locale, quale che sia la loro forma giuridica e quindi non solo le società di capitale, ma anche le aziende speciali e gli altri organismi di cui si detenga il controllo.*

Per quanto invece attiene la citata rilevanza ai fini del Patto di Stabilità, deve rilevarsi che, a seguito della emanazione dell'art. 23-bis, L. n. 133/2008, il D.P.R. di attuazione n. 168/2010 aveva inizialmente previsto che "*Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari «in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4*" (art. 5).

Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 3-17 novembre 2010 ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo** l'art. 23-bis della legge n. 133/2008, proprio con riguardo all'obbligo di sottoposizione delle società partecipate al patto di stabilità.

Sicché, oggi le società *in house providing*:

- entrano nel consolidato dell'Ente, in termini di rappresentazione contabile della partecipazione;

- non rilevano ai fini della sottoposizione dell'Ente al Patto di stabilità;

- per le nuove assunzioni, devono comunque adottare le procedure di reclutamento previste per l'Ente controllante

Infine, come si diceva, per quanto concerne l'inserimento dei dipendenti della società partecipata nel capitolo "spese di personale" dell'Ente controllante, basti dire che l'art. 14, co. 7 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, prevede testualmente al **comma 557** che "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri*

relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia ..." ed al **comma 557-bis** precisa che "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i* ***soggetti*** *a vario titolo utilizzati,* ***senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente***", ossia esclusivamente per i dipendenti in forza all'Ente che siano stati comandati o distaccati presso la società partecipata o azienda controllata.

Tale qualificazione della spesa, dunque, non si applica ai dipendenti che, pur essendo impiegati presso la società partecipata, **non siano** tuttavia legati all'Ente controllante da rapporto di pubblico impiego.

* * *

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, invio rispettosi ossequi.

(prof. avv. Dario Latella)

Dario Latella

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 01

Dell'Ordine del Giorno del 14/03/2011

Emendamento _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

INSERIRE NELLE PREMESSE IL SEGUENTE TESTO: "VISTO L'ATTO D'INDIRIZZO SULLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI INFORMATICI DI INTERESSE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA DEL 2 MARZO 2011 PROT. 135"

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ESAMINATO IL CONTENUTO DELL'EMENDAMENTO N. 1

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALL'EMENDAMENTO IN QUESTIONE

DOTT. PIRAINO ANTONINO

DOTT. MOLLICA GABRIELE

RAG. LENDO FRANCESCO

FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 14/03/2011

Emendamento _____

TESTO DELL'EMENDAMENTO

INSERIRE NELLE PREMESSE IL SEGUENTE TESTO:
"VISTA LA NOTA PROT. N. 137/IST DEL 2 MARZO 2011 DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INNOVAZIONE E SISTEMI TECNOLOGICI CON LA QUALE IL DIRIGENTE ATTESTA CHE ALLO STATO ATTUALE ED ALLA LUCE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA DEL 16/12/2010 CONVOCATA DAL SIG. PRESIDENTE, L'UFFICIO NON DISPONE DI UN NUMERO ADEGUATO DI UNITÀ DI PERSONALE PER LE FINALITÀ INDICATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO."

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESAMINATO IL CONTENUTO DELL'EMENDAMENTO N. 2
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALL'EMENDAMENTO IN QUESTIONE

FIRMA [signature]
[signature]
Reo Giuseppe
[signature]
[signature]

D.H. PIRAINO ANTONINO [signature]
D.M. MELLICA GABRIELE [signature]
R.M.E. LEMBO FRANCESCO [signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 14/03/2011

Emendamento

TESTO DELL'EMENDAMENTO

CASSARE IL "CONSIDERATO" PRESENTE NELLE PREMESSE AL SEST'ULTIMO CAPOVERSO, QUELLO FACENTE RICHIAMO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE CHE DISPONE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 400.000.

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ESAMINATO IL CONTENUTO DELL'EMENDAMENTO N.3

ESPRIME

PARER FAVOREVOLE ALL'EMANDAMENTO N.3

DOTT. PIRAINO ANTONINO

DOTT. MOLICA GABRIELE

RAG. LEMBO FRANCESCO

FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi

IL RAGIONIERE GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 14/03/2011

Emendamento

TESTO DELL'EMENDAMENTO

CASSARE LA PARTE DEL DISPOSITIVO DA "DI APPROVARE" FINO A "DELIBERAZIONE 393/2011" E SOSTITUIRLA CON IL SEGUENTE TESTO: "DI APPROVARE LO STATUTO DELLA SOCIETA' NEW-CO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE. ~~CHE DEVE PREVEDERE~~ SI IMPEGNA ALTRESI' IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA DI PROPORRE IN SEDE DI ASSEMBLEA DEI SOCI LA MODIFICA DELLO STATUTO AL FINE DI PREVEDERE IL COLLEGIO SINDACALE IN LUOGO DEL REVISORE UNICO AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE".

FIRMA

Il Collegio dei Revisori Contabili
Esaminato il contenuto dell'emendamento n. 4
Esprime
Parere favorevole all'emendamento in oggetto

Dott. Pirrino Antonino
Dott. Monca Gabriella
Rag. Lembo Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

5

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 16/03/2011

Emendamento

TESTO DELL'EMENDAMENTO

CASSARE IL PENULTIMO CAPOVERSO DEL DISPOSITIVO DA "FRONTEGGIARE" A "BILANCIO 2010" E SOSTITUIRLO CON IL SEGUENTE TESTO: "FRONTEGGIARE LA SPESA COMPLESSIVA DI 60.000€ COME SEGUE: €50.000 DA PRELEVARE DALL'IMPEGNO ASSUNTO AL CAP. 7398 BILANCIO 2010 GIUSTA D.D. N. 9 DEL 16/11/10 QUALE CAPITALE SOCIALE PER IL 50% DELLA COSTITUENDA NEW-CO, 10.000€ SEMPRE DAL CAPITOLO 7398 BILANCIO 2010 PER FRONTEGGIARE LE SPESE STIMATE PREVENTIVAMENTE PER LA COSTITUZIONE FORMALE DELLA SOCIETA'".

FIRMA

Il Collegio dei Revisori Contabili
Esaminato il contenuto dell'emendamento n. 5
Esprime
Parere favorevole all'emendamento in questione

Dott. Pirrino Antonino
Dott. Monica Gabriele
Rag. Lembo Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

NON APPROVATA 6

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 14/03/2011

Emendamento

TESTO DELL'EMENDAMENTO

INSERIRE NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERA IL SEGUENTE TESTO: "DARE MANDATO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RICHIEDERE PREVENTIVAMENTE ALLA FORMALE COSTITUZIONE DELLA NEW-CO LA STIMA DEL VALORE DEL COMPENDIO AZIENDALE DI FELUCA Spa PER MEZZO DI CONSULENTE TERZO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI MESSINA. ALL'ESITO DELLA PERIZIA DI STIMA, LA NEW-CO VALUTERÀ L'OPPORTUNITÀ E LA CONVENIENZA AD ACQUISTARE IL COMPENDIO AZIENDALE DI FELUCA Spa, CONSEGUENTEMENTE RICHIEDERÀ AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI AUTORIZZARE, OVE LO STESSO NE RAVVISI L'OPPORTUNITÀ E LA CONVENIENZA PER L'ENTE, IL CONFERIMENTO DI RISORSE IDONEE PER LA QUOTA PARTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, NEI LIMITI DEL VALORE CORRISPONDENTE ALLA STIMA CERTIFICATA E GIURATA, PER L'ACQUISTO DELL'ANZIDETTO COMPENDIO AZIENDALE.

FIRMA [signature]

[signature]

[signature]

[signature]

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
ESAMINATO IL CONTENUTO DELL'EMENDAMENTO n°6
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE ALL'EMENDAMENTO IN QUESTIONE
DOTT. PIRAINO ANTONINO [signature]
DOTT. MOLICA GABRIELE [signature]
RAG. LEMBO FRANCESCO [signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 14/03/2011

Emendamento SOPPRESSIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

CASSARE IL PUNTO 3 DOPO IL "CONSIDERATO ALTRESI CHE, SEMPRE NELL'OTTICA SOPRACITATA, GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE POSSONO COSI' RIASSUMERSI:"

Il Collegio dei Revisori Contabili
Esaminato il Contenuto dell'Emendamento n. 7
Esprime
Parere favorevole all'Emendamento in questione

Dott. Pirrino Antonino
Dott. Molica Gabriele
Rag. Lembo Francesco

FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

8

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n° 1

Dell'Ordine del Giorno del 14-3-2011.

Emendamento

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Inserire nel dispositivo della DELIBERA il SEGUENTE testo " di DARE MANDATO all'AMMINISTRAZIONE Provinciale e/o alla società New-Co costituenda di richiedere tempestivamente una stima del VALORE del compendio Aziendale di Feluca SPA per mezzo di consulente terzo nominato preferibilmente dal tribunale di Messina e conseguentemente valutare l'opportunità e la convenienza della New-Co ad acquistare il compendio Aziendale di Feluca SPA.

La società New-Co valutata l'opportunità e convenienza ad acquistare ~~ove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza~~ richiederà al consiglio provinciale * di autorizzare il compendio di risorse idonee in questa parte della Provincia corrispondenti alla STIMA certificata e giurata.

FIRMA

* OVE NE RAVVISI L'OPPORTUNITÀ E LA CONVENIENZA

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI ESAMINATO IL CONTENUTO DELL'EMENDAMENTO N. 8 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE QUALORA NON VENGA APPROVATO L'EMENDAMENTO N. 6

DOTT. PIRAINO ANTONINO
DOTT. MORICA GABRIELE
RAG. FRANCESCO LEMBO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14-3-011

IL RAGIONIERE GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei revisori dei conti.

PROT. 62/REV

Oggetto: proposta di deliberazione - costituzione NEWCO e approvazione statuto.

AL SIG. DIRIGENTE
I DIP. - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UNITÀ OPERATIVA "ATTI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI"
SEDE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

- CONSIDERATO CHE GLI EMENDAMENTI PROPOSTI E APPROVATI MODIFICANO NEL CONTENUTO L'ORIGINARIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE;
- RILEVATO CHE DETTI EMENDAMENTI HANNO RECEPITO LE OSSERVAZIONI DI QUESTO COLLEGIO ESPRESSE NEL PARERE PROT. N. 41/REV DEL 28/02/2011;
- CONSIDERATO ALTRESÌ CHE PERTANTO SONO VENUTI MENO I DUBBI ESPRESSI NEL SUDDETTO PARERE.

ESPRIME

PER QUANTO SOPRA IN PREMESSA PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO COSÌ COME EMENDATA.

DISPONE CHE LA DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE VENGA TRASMESSA ALLA CORTE DEI CONTI PER COMPETENZA

MESSINA, 14/03/2011

DOTT. PIRAINO ANTONINO [signature]
DOTT. MOLICA GABRIELE [signature]
RAG. LEMBO FRANCESCO [signature]